

ANTICIPAZIONE

Maxiprocessi e processo «giusto»

Luca Marafioti, Giulia Fiorelli, Marco Pittiruti *

SOMMARIO: 1. Fenomenologia del gigantismo processuale. - 2. *Simultaneus processus* e crisi del sistema misto. - 3. Dinamiche processuali cumulative e compressione delle garanzie difensive. - 4. Elefantiasi processuale e consapevolezza accusatoria. - 5. Nuovo processo e *favor separationis*. - 6. Rischi di una frammentazione della regudicanda cumulativa. - 7. Illusione accusatoria e difficile gestione dei processi cumulativi. - 8. Attuazione del giusto processo e micro-ritocchi normativi. - 9. Mastodonti giudiziari e principi fondamentali in rotta di collisione.

1. Fenomenologia del gigantismo processuale

Invalsa nel linguaggio giornalistico, l'espressione "maxiprocesso" evoca immediatamente l'immagine di procedimenti "ciclopici", instaurati a carico di numerosi imputati, per un cospicuo numero di imputazioni e con - partecipazione, talora, ampia di parti lese legittimate ad esercitare l'azione civile, sullo sfondo militarizzato delle aule-bunker. Dismisura che riecheggia nella stessa scelta del termine "maxi", indicativo del predominante carattere di spettacolarizzazione che connota tale fenomeno processuale, le cui proporzioni mastodontiche superano le regolari dimensioni dei giudizi cumulativi fino a diventarne una stortura, una mostruosa deformazione.

Del resto, nella stessa accezione negativa, il fenomeno trova riscontro anche nel panorama straniero, in cui si utilizzano locuzioni di altrettanto immediato impatto, quali *Mass trial*, *Processos penais monstruosos* o, ancora, *Mammutterfahren*².

Con particolare riferimento alla nostra esperienza, tuttavia, la espressione "maxiprocesso" designa la definizione enfatica di un processo cumulativo di dimensioni talmente notevoli da comportare profonde alterazioni nella gestione di quasi tutti gli istituti processuali coinvolti.

Difficile, se non impossibile, individuare con esattezza le cause cui possa essere attribuita efficacia esclusiva in tale degenerazione del processo cumulati-

* Pur essendo questo contributo (dal volume «*Il doppio binario*». *Accertamenti per i fatti di mafia*, a cura di A. Bargi, Giappichelli, Torino, in corso di pubblicazione) frutto di un lavoro condiviso, il § 1 è opera di Luca Marafioti, i §§ 2-6 sono di Giulia Fiorelli, i §§ 7-9 di Marco Pittiruti.

¹ Evocativa locuzione di A. GAMBERINI, *Lotta al crimine organizzato e ciclopi processuali. "Riconoscibilità" dell'intervento giudiziario e "praticabilità" della funzione difensiva*, in *Dei delitti e delle pene*, 1986, p. 63.

² La dottrina tedesca, che sin dalla prima metà del secolo ha iniziato a studiare il problema, parla, inoltre, di *Großverfahren* con riferimento a situazioni diverse, non necessariamente collegate ad un numero particolarmente elevato di imputati. In generale, sulla tematica, L. MARAFIOTI, *La separazione dei giudizi penali*, Milano, 1990, p. 161; W. GRAUHAN, *Bewältigung von Großverfahren durch Beschränkung des Prozeßstoffs*, in *G.A.*, 1976, p. 225 ss.

vo; si preferisce parlare, piuttosto, di serie causali incentivanti simili distorsioni.

Qualunque ricostruzione di simile fenomeno di gigantismo deve prendere, comunque, le mosse da una constatazione: le premesse della richiamata dilatazione processuale sono da rinvenirsi, dapprima, in una interpretazione alterata delle varie fattispecie di concorso di persone ed associative contemplate dall'ordinamento e, poi, nell'introduzione dell'art. 416-*bis* c.p., da parte della legge 13 settembre 1982, n. 646³.

I "processi da Colosseo"⁴ affondano, invero, le proprie radici nel terreno della lotta alla criminalità organizzata di stampo, prima, terroristico e, poi, comune: sono gli anni Ottanta e l'estrema aggressività delle organizzazioni di stampo mafioso reclama ogni incisivo mezzo di contrasto. Si ricorre, pertanto, anche al giudizio penale, quale incisivo strumento - sia pur improprio - di difesa sociale e tutela della collettività, nel tentativo di dare adeguata risposta, sul piano giudiziario, alle pressanti istanze sociali di repressione di suddette forme perverse di "illegalità di massa".

Eppure, si ha l'impressione che i maxiprocessi siano, per un verso, espressione di una linea di politica giudiziaria volta ad offrire nei confronti di una criminalità dilagante una risposta appagante sotto il profilo, anche e soprattutto, psicologico piuttosto che un modello di giustizia imposto dalla prassi.

Per altro verso, essi hanno «costituito una vera e propria *Götterdämmerung*, una caduta degli dei del processo misto» e «con il paradosso determinato da tali ciclopi, il meccanismo processuale ha assunto sempre più marcatamente il ruolo anomalo di difesa sociale, di risposta massiccia ed emotiva al fenomeno della criminalità organizzata di vario segno»⁵.

Il maxiprocesso diventa, in questo modo, "simbolo"⁶ nella lotta alla mafia, vedendosi anch'esso attribuire la funzione di ricostruire nei consociati quella fiducia gravemente messa in crisi dalla minaccia criminale, contribuendo a

³ Tale norma, per stessa ammissione di alcuni organi istituzionali, «riscatta l'indifferenza e l'agnosticismo che per troppo tempo vi è stato nel nostro ordinamento di fronte al fenomeno mafioso». A tal proposito, v. *Relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia*, pubblicata in E. FANTÒ, *Mafia, 'ndrangheta e camorra dopo la legge La Torre: atti della commissione parlamentare*, Roma, 1989, p. 187.

⁴ Espressione, senz'altro evocativa, di G. BOCCA, "Caso Tortora, un processo da Colosseo", *L'Espresso*, 17 marzo 1985.

⁵ Cfr. L. MARAFIOTTI, *Simultaneous processus e mito del giudicato*, in L. GARLATI (a cura di), *L'inconscio inquisitorio* (Atti del Convegno), Milano, 2010, p. 193.

⁶ Per l'idea di un maxiprocesso, quale strumento di lotta contro l'intera organizzazione criminale "tutta raccolta nell'aula bunker", cfr. T. MAZZUCA, *L'origine dei maxiprocessi e le vie del loro superamento*, in *Anatomia del maxiprocesso* (Atti del Convegno), in *Difesa pen.*, 1987, n. 16-17, p. 23 ss.

consolidare, così, la fedeltà all'ordinamento giuridico. La valenza simbolica traspare dalla stessa rappresentazione scenica del dibattimento celebrato pubblicamente con funzione esemplare, quale strumento mediante il quale lo Stato si propone di fronteggiare la drammatica stagione d'emergenza⁷, tale da offrire al pubblico uno «spettacolo rassicurante di un potere antagonista costretto in ritirata e sconfitto»⁸, ed il processo si riduce lentamente a «teatro delle ragioni di Stato»⁹.

Tutto ciò delinea un uso propagandistico dello strumento processuale, mentre la spinta verso una ricostruzione storica, ancorché per via giudiziaria, del fenomeno criminoso, arricchisce la realtà processuale di elementi meta-giuridici, componenti emotive, politiche ed ideologiche tali da modificare inevitabilmente funzione del processo e costume giudiziario.

Inevitabile, di conseguenza, una vera e propria crisi d'identità del giudice. Con una netta "invasione di campo" da parte dell'autorità giudiziaria, la partita si gioca su terreni attribuiti ad altri poteri dello Stato, sui quali il magistrato viene trascinato, in funzione di supplenza, vedendosi investito del difficile compito di ricomporre un quadro istituzionale e sociale lacerato da gravi fenomeni di eversione¹⁰.

Con l'avvento del maxiprocesso, il giudice, spinto a comportarsi quale "difensore dell'Istituzione", si allontana, così, dalla sua naturale posizione *super partes*¹¹. Non appare più scontata la sua tradizionale equidistanza rispetto al "risultato" processuale.

Stravolta appare, altresì, la posizione che assume, all'interno del processo, il singolo imputato e, conseguentemente, vulnerato il principio della personalità della responsabilità penale.

Più in generale, qualora sul banco degli accusati siedano centinaia di imputati di "mafia", il pericolo è che, per mezzo di condanne e proscioglimenti, il giudizio diventi un "processo storico alla mafia", con il duplice rischio di ottenere

⁷ In un certo senso, anche il maxiprocesso è un frutto della stagione dell'emergenza, cui avevano tentato di porre mano svariati interventi legislativi novellistici, operati per fronteggiare nuove ed allarmanti fenomenologie criminali. A tale proposito cfr. anche G. PANSINI, *Problemi della difesa nei maxiprocessi*, in *Arch. pen.*, 1987, p. 135.

⁸ Efficacemente, S. FORTUNA, in *La Discussione*, n. 10, 18 marzo 1985.

⁹ In questi termini P. FERRUA, *I maxiprocessi e la L. 17 febbraio 1987*, n. 29, in *Cass. pen.*, 1987, p. 1662.

¹⁰ Così F. BRICOLA, *Maxiprocesso ed esigenze di tutela della collettività*, in *Maxiprocesso: quale giustizia?* (Atti del Convegno), in *Delta*, 1986, n. 6, p. 11.

¹¹ Per tale notazione, D. SIRACUSANO, *Se il processo rompe gli argini*, in *La previdenza forense*, 1987, n. 2, p. 11.

mediocre giustizia ed mediocre storia¹².

2. *Simultaneus processus* e crisi del sistema misto.

Seppure la concreta esperienza applicativa abbia palesato in modo evidente i fattori esogeni dai quali ha preso forma il maxiprocesso, meno agevoli da indagare sono i singoli fattori endogeni di crisi del modello processuale, da considerare insiti nella stessa architettura del codice abrogato. Stante l'indiscutibile ruolo rivestito dall'incremento della criminalità organizzata e dal correlativo proliferare delle contestazioni in proposito, tali fattori erano, tuttavia, da ricercare proprio in altrettante distorsioni del modello misto.

Terreno fertile di coltura per la proliferazione dei processi "faraonici"¹³ era, infatti, rappresentato dalla combinazione del carattere di fondo del previgente sistema con il significato progressivamente assunto dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale¹⁴ in capo al Pubblico Ministero.

L'assenza di una vera e propria discrezionalità - esclusa in prima battuta dalla stessa Costituzione - nell'esercizio dell'azione penale, unitamente alla mancata previsione di qualsiasi meccanismo processuale deflattivo, rendeva pressoché inevitabile la formulazione di un'imputazione cumulativa nei confronti di tutti i coimputati e, conseguentemente, automatica la conversione dell'attività di inchiesta in un unico grande contenitore. L'estrema rigidità del modello "misto", non contemplando sbocchi dibattimentali alternativi, intasava, così, l'unico meccanismo processuale.

In altri termini, il giudice sembrava privo del potere di sfoltire, all'interno di un ventaglio di possibili imputazioni, posizioni secondarie, con correlativa formulazione di accuse a carico di tutti i coimputati raggiunti da una *notitia criminis*. Ciò a prescindere dai rispettivi ruoli rivestiti all'interno della fattispecie associativa; siano essi organizzatori, esecutori materiali o mandanti.

Si apriva, così, la strada ad una inesorabile consequenzialità tra maxi-

¹² Cfr. M. RAMAT, *Il maxiprocesso* in *Quest. giust.*, 1985, p. 263, laddove coglie tutto il rischio dell'ambizione, in capo al giudice, di fare storia e storiografia per mezzo di processi e sentenze. Da simile "supplenza giudiziaria" ne escono, insieme, mediocre giustizia e mediocre storiografia.

¹³ L'espressione si deve a F. VIGNA, *Interventi*, in *Maxiprocesso: quale giustizia?*, (Atti del Convegno), in *Delta*, 1986, p. 37.

¹⁴ E' d'obbligo uno sguardo alla normativa processualistica germanica: l'esperienza tedesca aveva dimostrato che, prescindendo dalle problematiche del pentitismo, la discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale e la possibilità di archiviazione per esiguità della colpevolezza rappresentavano fenomeni riduttivi del gigantismo processuale, con indubbi vantaggi in termini di economia processuale. Verso una discrezionalità dell'accusa, seguendo le aperture realizzate dalla Repubblica Federale Tedesca (§154 e §154a *StPO*), cfr. E. AMODIO, *Maxiprocessi e criminalità di massa*, in *Quad. giust.*, 1986, n. LIX, p. 3.

istruttorie e maxi-dibattimenti.

Mentre in passato ci si era potuti agevolmente scagliare contro l'«uso sconsigliato dell'istruzione sommaria da parte del Pubblico Ministero»¹⁵, nel caso dei maxiprocessi, era, piuttosto, il giudice istruttore l'artefice di processi ciclopici.

L'art. 299 c.p.p. 1930 stabiliva, invero, l'obbligo di compiere tutti e soltanto quegli atti che, in base agli elementi raccolti ed allo svolgimento dell'istruzione, apparissero «necessari per l'accertamento della verità»¹⁶. Un siffatto scopo faceva dell'istruzione «vero e proprio dominio del giudice istruttore»¹⁷, il quale si avvaleva, specialmente, dell'ampio spettro delle ipotesi di connessione.

Come noto, l'art. 45 c.p.p. 1930¹⁸ contemplava un vasto tessuto connettivo, nel quale s'intrecciavano vincoli plurisoggettivi e monosoggettivi, stretti da rapporti probatori, teleologici, occasionali o consequenziali. Più precisamente, il codice abrogato rivelava una fitta trama di legami contrassegnati, confusamente, da tre «insegne» - concernenti modalità degli asseriti reati - nesso finalistico o congiuntura occasionale, autore e prove¹⁹.

Così intrecciate, le maglie delle reti *connexitatis causa* apparivano troppo spesso suscettibili di estensioni esegetiche non sempre adeguatamente puntuali, favorendo, in tal modo, il ricorso a parametri spiccatamente discrezionali che rendevano imprevedibile e mutevole, da giudice a giudice, l'esito dell'accertamento, autorizzando ogni dilatazione della regiudicanda²⁰.

¹⁵ Così, D. MARAFIOTTI, *Interventi, in Maxiprocesso: quale giustizia?* (Atti del convegno), in *Delta*, 1986, n. 6, p. 48.

¹⁶ Si trattava, tuttavia, di una verità sostanziale, «con tendenziale coincidenza tra verità storica e verità giudiziaria». In questi termini, *Relazione sul tema della prova processuale con riferimento ai problemi relativi ai processi contro la criminalità organizzata* (approvata dalla Commissione nella seduta del 2 ottobre 1991) in *Atti parlamentari*, doc. XXIII, n. 39, p. 28.

¹⁷ L'espressione richiamata da F. CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, Milano, 2007, p. 31.

¹⁸ Per un quadro d'insieme sulla connessione nel previgente codice, v. G. FOSCHINI, *La connessione*, Milano, 1952; F. CORDERO, *Appunti sul concetto di «connessione processuale»*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1957, p. 453 ss.; G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, Napoli, 1961, vol. I, p. 405; V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, VI ed., a cura di CONSO-PISAPIA, Torino, 1967, vol. I, p. 267; A. NAPPI, *Connessione di procedimenti nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1989, vol. III, p. 61; M. GARAVELLI, *Connessione, riunione e separazione di procedimenti fra vecchio e nuovo codice*, Milano, 1989.

¹⁹ Così si esprimeva F. CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1990, p. 20.

²⁰ Sull'ampia discrezionalità in materia, v. M. CATALANO, *L'operatività della connessione nella fase delle indagini preliminari: aspetti problematici*, in *Cass. pen.*, 1995, 4, p. 956, E. SOMMA, *Rapporti fra competenza e connessione*, Milano, 1964, p. 33; V. ZAGREBELSKY, *Connessione e giudice naturale*, in *Connessione di procedimenti e conflitti di competenza* (Atti del Convegno), Milano, 1976, p. 59.

A tale proposito, una manifesta indeterminatezza connotava, specialmente, l'ipotesi di connessione probatoria, di cui all'art. 45, n. 4 c.p.p. 1930²¹, la cui lata accezione, non circoscritta unicamente alla mera comunanza totale o parziale di prove tra diversi procedimenti, aveva finito per ricomprendere "qualsiasi situazione d'identità o di semplice interferenza logica tra le valutazioni necessarie ai fini della decisione sull'esistenza di due o più reati, oggetto di separati procedimenti"²².

Occorre, a tal fine, richiamare l'insegnamento giurisprudenziale formatosi sul previgente codice, secondo cui a perfezionare un'ipotesi d'interconnessione probatoria era sufficiente un semplice rapporto d'influenza di una prova, intesa come elemento di giudizio o di valutazione, su un'altra prova. E' stato, in particolare, affermato che «la connessione probatoria sussiste non solo nell'ipotesi in cui un unico elemento di fatto proietta la sua efficacia probatoria in rapporto a una molteplicità di illeciti penali, tutti dipendenti contemporaneamente da esso per quanto attiene alla prova della loro esistenza ed a quella della relativa responsabilità, ma anche in quella in cui gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato o di una circostanza di esso spieghino una qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato o di una circostanza di esso, oggetto di un diverso procedimento»²³. In senso contrario, ma in modo poco convincente, in quanto non collegata a dati normativi, è l'affermazione secondo cui «l'influenza probatoria va intesa in termini di assolutezza e di essenzialità, quale *condicio sine qua non* per la sussistenza del reato»²⁴.

Una simile lettura del dato normativo entrava in attrito con il principio fondamentale del giudice precostituito per legge sancito dall'art. 25 comma 1 Cost. Secondo il precetto costituzionale, la fissazione rigorosa dei criteri idonei ad identificare l'organo destinato a celebrare un determinato procedimento derivante da connessione avrebbe dovuto costituire, infatti, imperativo indefettibile²⁵.

Sul punto, tuttavia, la Consulta ha manifestato un consolidato orientamento nel senso di ritenere non censurabili le norme in materia di competenza per connessione, affermando che «il principio della precostituzione del giudice, sancito nel primo comma dell'art. 25 Cost., è rispettato allorché l'organo giudicante sia istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, né risulta violato nei casi nei quali la legge preveda la possibilità di spostamenti di

²¹ Norma che, per inciso, non era prevista dal codice del 1913.

²² Cass., Sez. fer., 2 settembre 1981, Gelli, in *Foro it.*, 1982 II, p. 296.

²³ V. Cass., Sez. III, 7 giugno 2006, Nastasi, in *C.E.D. Cass.*, rv. 234423; Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Scala, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1992, p. 406; Cass., Sez. I, 27 agosto 1984, Lambiase, in *Giur. it.*, 1985, II, p. 97.

²⁴ Cfr. Cass., Sez. I, 5 marzo 1985, T., in *Cass. pen.*, 1986, p. 763.

²⁵ Per una rassegna delle sentenze della Corte costituzionale in materia di connessione, v. D. BIELLI, *Competenza per connessione*, Siena, 1983, p. 27 ss.

competenza da un giudice a uno diverso, purché anch'esso precostituito, allorché tali spostamenti siano necessari per assicurare il rispetto d'altri principi, come quello costituzionale dell'indipendenza ed imparzialità, o quello dell'ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse. Il giudice che viene a conoscere, in forza delle norme sulla connessione, di un processo che senza di essa dovrebbe venir deciso da altro magistrato, è pure esso giudice naturale e precostituito. Arbitrio e violazione del principio del giudice naturale ci sarebbero se il giudice potesse disporre la riunione dei giudizi fuori dei casi indicati negli artt. 45 e 413 c.p.p.; se egli non avesse obbligo di motivare; se le parti non potessero discutere, presentando istanze e conclusioni. Un margine di relativa discrezionalità nell'accertare la sussistenza delle condizioni volute dalla legge è inseparabilmente connesso all'esercizio del potere-dovere d'interpretazione proprio del giudice, ma si tratta di una discrezionalità regolata, razionalmente indispensabile e del tutto legittima»²⁶.

Nonostante i confini a volte evanescenti della connessione, i suoi aspetti effettuali erano agevolmente ricavabili dal complesso normativo risultante dagli artt. 45 ss. e 413 del codice abrogato.

Nel sistema processuale previgente, l'ampio reticolo di vincoli connettivi si poneva in modo diverso a seconda della fase in cui interveniva.

Mentre nella fase istruttoria la connessione assurgeva a vera e propria "situazione presupposto"²⁷, per il cumulo di procedimenti di dimensioni macroscopiche e per il correlativo spostamento delle competenze normalmente stabilite, nella fase predibattimentale e dibattimentale le cose si atteggiavano in modo diverso.

Ai sensi dell'art. 413 c.p.p. 1930, invero, la riunione dei giudizi poteva essere ordinata, oltre alle ipotesi di connessione, in ogni altro caso in cui il giudice ne riconoscesse la convenienza, quando da ciò non poteva «derivarne notevole ritardo».

Di qui, una duplice conseguenza: da un lato, il processo cumulativo non rappresentava uno sbocco automatico; dall'altro lato, la connessione era, soltanto, uno dei possibili presupposti del *simultaneus processus*, il quale diveniva frutto di una scelta discrezionale, in capo al giudice²⁸, di unire nello stesso

²⁶ V. Corte Cost., 27 giugno 1972 n. 117, in *Giur. cost.*, 1972, p. 1271; Corte Cost., 22 giugno 1971, n. 139, in *Giur. cost.*, 1971, p. 1592; Corte Cost., 13 luglio 1963, n. 130, in *Giur. cost.*, 1963, p. 1454

²⁷ Un'attenta dottrina evidenziava la funzionalità delle ipotesi di cui all'art. 45 c.p.p. 1930 all'instaurazione di un processo cumulativo nella fase istruttoria, connotato da palesi profili di obbligatorietà. T. GALIANI, *Unificazione dei procedimenti*, in *Connessione dei procedimenti e conflitti di competenza* (Atti del Convegno), Milano, 1976, p. 99.

²⁸ Il cui apprezzamento si estendeva alle variabili positive dipendenti dai vantaggi previsti per l'economia e per la celerità dei procedimenti da riunire, dovendo dar conto, così, dell'entità del ritardo che la concentrazione degli stessi potrebbe negativamente arrecare alla definizione del giudizio. In tal senso, L. P.

procedimento trattazione e decisione di diversi rapporti. Tale opzione era, del resto, suscettibile di una vasta gamma di gradazioni, divenendo sempre più effettiva in proporzione diretta all'allestimento ed alla preparazione dei procedimenti connessi, siano essi valutati separatamente o congiuntamente²⁹. In tal senso, la riunione dei giudizi rivestiva, nella prassi, ruolo assai marginale e finiva, in sostanza, per essere soppiantata dal cumulo dei procedimenti operato nella fase istruttoria³⁰.

Secondo buona parte della dottrina³¹, a fondamento delle ragioni di convenienza di tale regime vi era l'indiscutibile valore della completezza e coerenza dell'accertamento della verità materiale³², quale premessa indispensabile per il raggiungimento dello scopo della "difesa sociale"³³. La trattazione unitaria di una pluralità di regiudicande connesse tra loro presentava, infatti, una molteplicità di vantaggi, in termini di economicità dei mezzi: una simultanea utilizzazione di prove ed una conseguente concomitanza nella formulazione delle ragioni non poteva che assicurare la bontà dei risultati.

In tale prospettiva, il cumulo *connexitatis causa* assurgeva a strumento atto ad evitare confliggenti decisioni separate su singole regiudicande connesse, rette su difformi valutazioni di prove identiche o strettamente interdipendenti, nell'ottica finalistica di prevenire possibili contrasti fra giudicati.

COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, II, Padova, 1982, p. 169.

²⁹ Così, E. SOMMA, *Rapporti fra competenza e commessione*, cit., pp. 46 e 63.

³⁰ L'applicazione della riunione era, sostanzialmente, circoscritta a limitate ipotesi volte a consentire la valutazione giurisdizionale del nesso di continuazione tra più fatti attribuiti al medesimo imputato. Sul punto, cfr. L. MARAFIOTI, *La separazione dei giudizi penali*, cit., p. 97.

³¹ Era opinione comune che le norme sulla commessione siano state concepite per scopi ben precisi individuati già dalla relazione ministeriale del 1905 al progetto del c.p.p. del 1913 nella semplificazione del rito, nell'armonia ed uniformità di esame e di giudizio, finalità ribadite nella relazione al progetto definitivo del 1930. Così, N. GALANTINI, *Appunti sulle più recenti disposizioni in materia di commessione*, in *Giust. pen.*, 1979, p. 685; e, già, G. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, 1975, p. 182; nonché, V. VEUTRO, *Procedimenti connessi e separazione per ragioni di convenienza*, in *Riv. pen.* 1959, II, p. 305.

³² Sul tema della dimensione assunta dalla commessione quale proiezione dell'inscindibilità dell'accertamento, funzionale alla ricerca della verità materiale, volta alla realizzazione di una coerenza logica nell'ordinamento, v. L. MARAFIOTI, *Simultaneus processus e mito del giudicato*, cit., p. 191.

³³ La concezione che vede il rito giudiziario penale indirizzato alla ricerca della verità materiale costituisce "una sorta di traduzione della teorica tedesca - portata a compimento e a dogmatica precisazione nella seconda metà dell'Ottocento - che scorgeva nella interdipendenza dell'*Offizialitätsprinzip*, del *Materialprinzip*, della *Freie Beweiswürdigung* la struttura portante dell'intero sistema processuale probatorio. Così come il fine generico della difesa sociale, idoneo ad attribuire al giudice il compito specifico di ricercare a tutti i costi la verità materiale, non nasce nell'esperienza giuridica con il codice di procedura penale del 1930, costituendo il portato di una linea di tendenza più generale e mutuata da impostazione stratificata. Cfr. M. NOBILI, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano, 1974, p. 33.

Al cumulo istruttorio dei procedimenti ed alla riunione dei giudizi si contrapponeva l'istituto della separazione, contemplata in via generale dall'art. 414 c.p.p. 1930, ai sensi del quale essa poteva essere ordinata se si «manifesta[va] la possibilità di definire prontamente uno o più procedimenti».

Il tenore della terminologia impiegata ancorava la trattazione separata dei procedimenti ad una celere definizione dei giudizi, valutabile caso per caso, e con decisione sostanzialmente insindacabile, dal giudice alla stregua delle specifiche peculiarità di ogni vicenda giudiziaria.

Nonostante il fine di speditezza processuale perseguito dalla norma, la genericità della dizione normativa lasciava all'*arbitrium iudicis* ampio spazio di manovra nell'operatività dell'istituto.

Tale margine di discrezionalità, se inquadrato in un contesto caratterizzato dal considerevole ricorso al cumulo istruttorio, finiva per svilire, anziché esaltare, nella prassi il ruolo rivestito dallo strumento della separazione e, come tale, ribadiva un modello imperniato in buona parte sul mito del *simultaneus processus*.

A tutto ciò si aggiunga una interpretazione “forzata” dell'art. 25 Cost. che, nel tentativo di una rilettura della connessione dei procedimenti, sotto l'egida della naturalità e precostituzione del giudice³⁴, finiva per rinvigorire il ruolo dell'organo giudiziario competente per connessione, legittimando ulteriormente il radicamento del *simultaneus processus*³⁵.

Non intaccava tale quadro l'introduzione di una serie di ipotesi “speciali” di separazione ad opera di singole novelle legislative, emanate in risposta ai più vari fenomeni di criminalità e volte a derogare agli effetti della connessione con intento di accelerazione processuale, in un'ottica perlopiù di esemplarietà e non certo di garanzia. Novelle che, per l'appunto, senza sconfessare di per sé la matrice della connessione, si limitavano ad impedirne l'operatività; spesso accompagnata dalla celebrazione necessaria, per i reati per cui si disponeva la separazione, del più celere rito direttissimo³⁶.

³⁴ Significativo a riguardo quanto espresso dalla Consulta, secondo la quale «il giudice che viene a conoscere, in forza delle norme sulla connessione, di un processo che senza di essa dovrebbe venir deciso da altro magistrato, è pure esso giudice naturale e precostituito», Corte Cost., 27 giugno 1972 n. 117, cit.

³⁵ Cfr. L. MARAFIOTI, *Simultaneus processus* e mito del giudicato, cit., p. 191, nonché ID., *La separazione dei giudizi penali*, cit., p. 170 ss.

³⁶ Nel fissare una più rigorosa disciplina per alcuni reati concernenti le armi da guerra e tipo guerra, le munizioni e gli esplosivi, l'art. 35 L. 18 aprile 1975, n. 110 disponeva l'accertamento mediante il rito direttissimo, obbligando il giudice a procedere per i reati connessi, «di regola previa separazione dei giudizi». V. L. MARAFIOTI, *La separazione dei giudizi penali*, cit., p. 200, nonché, G. BARONE, *La sepa-*

Tale mito, tuttavia, iniziava a mostrare evidenti segni di cedimento³⁷.

Con l'acutizzarsi di fenomeni di illegalità, la trama dell'intreccio connettivo diventava inevitabilmente più complicata e la molteplicità delle imputazioni e degli imputati rendeva più complessa la verifica in ordine alla regiudicanda, incidendo sull'allungamento dei tempi processuali³⁸. Non sempre l'asserito vantaggio in termini di coerenza e completezza dell'accertamento era in condizione di controbilanciare il considerevole ritardo accumulato nella definizione del procedimento.

Da un sistema così delineato derivavano innegabili conseguenze sul regime probatorio. L'acquisizione e la valutazione della prova erano, infatti, destinate a risentire della complessità e della difficoltà nella ricostruzione dei fatti in ragione della peculiarità delle strutture criminali oggetto di accertamento. Ovvie le ricadute sulla genuinità e, più in generale, sulla tenuta processuale del materiale probatorio.

È pur vero che la stessa indeterminatezza³⁹ della fattispecie contemplata dall'art. 416-bis c.p. induceva a travalicare consolidati criteri di selezione e valutazione della prova, imponendo, talora, di attribuire valore probatorio a ciò che, sino a quel momento, avrebbe potuto costituire, al massimo, materia di sospetto.

Tale superamento era, in qualche modo, ascrivibile all'approssimazione degli elementi qualificanti l'*affectio societatis scelerum*, intesa quale piena consapevolezza del soggetto di avere assunto un vincolo associativo criminale che permanesse al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi. Invero, l'esistenza di un siffatto sodalizio, non potendo evincersi dalla sola commissione di fatti criminosi specifici, veniva desunta anche da *facta concludentia*, quali la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti, l'interdipendenza delle loro condotte, la predisposizione dei mezzi finanziari e la stessa efficienza dell'organizzazione.

razione dei procedimenti penali, Milano, 1985, p. 64 ss.

³⁷ V. In tema, L. MARAFIOTI, *La separazione dei giudizi penali*, cit., p. 85 ss.

³⁸ Non a caso fu indicata quale "matrice di complicazioni, lungaggini e conflitti" da A. BERIA D'ARGENTINE, *Processo alla "connessione" matrice di complicazioni, lungaggini, conflitti*, in *Dialectica*, X - 1975 n. 5-6, p. 144.

³⁹ Sulle difficoltà di "concretizzazione" affiorate dall'applicazione dell'art. 416-bis c.p. e sulle conseguenti "scorciatoie" in materia di elaborazione probatoria, v. D. SIRACUSANO, *Reati associativi e processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 4, p. 1085. Ancora, la norma, nata nella convinzione di voler assicurare in materia probatoria strumenti più agili per la lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, svincolava il giudice penale - nella sua attività di ricerca della prova - dall'osservanza di una tipologia tassativamente fissata dalla legge: v. F. COPPI, *I problemi della prova*, in *Maxiprocesso: quale giustizia?* (Atti del Convegno), in *Delta*, 1986, p. 55 ss.

A fronte delle difficoltà poste dalla realtà del fenomeno mafioso, si consolidava un orientamento favorevole ad una lettura degli indizi in chiave socio-antropologica, attenta alle implicazioni ambientali, localistiche ed etnico-culturali, con la conseguente supervalutazione dei precedenti penali e giudiziari dell'indagato od imputato, del suo tenore di vita e delle sue frequentazioni⁴⁰.

In tale ottica, la prova degli elementi caratterizzanti il contesto associativo veniva ricavata, con metodo logico induttivo, sulla base di tutta una serie di indizi sintomatici del fenomeno mafioso, destinati ad acquistare significato principalmente alla luce di un loro coordinamento.

Ma è altrettanto vero che si aprissero nuove frontiere per il principio del libero convincimento e la correlativa tentazione di scorciatoie probatorie rispetto a regole e prassi giudiziaria sino ad allora seguite. Itinerari, in questo senso, alimentati dal mito di una trattazione unitaria.

Così come, intrecciate con tali nuovi approdi e anch'esse da considerare in qualche modo concausa e, nel contempo, fattore degenerativo del maxiprocesso, sono apparse le vicende del "pentitismo". Sotto la vigenza del codice abrogato, infatti, la chiamata in correità era stata posta dal legislatore in un insidioso "limbo di atipicità" e, pur tuttavia, elevata dalla prassi giudiziaria a vera e propria prova regina.

La provenienza dei collaboratori di giustizia dalle trame interne dell'organizzazione criminale aveva attribuito alle loro dichiarazioni un'inegabile quanto discutibile credibilità privilegiata, con il risultato di conferire alle medesime un valore addirittura superiore a quello di una semplice testimonianza⁴¹.

Tale *favor* sembrava, tuttavia, dimenticare che il tradimento del sodalizio criminale non sempre era mosso da sincero spirito di ravvedimento. Ad inquisire la genuinità delle dichiarazioni interveniva, infatti, la prospettiva di godimento di effetti premiali e benefici concreti attribuibili ai pentiti in sede di trattamento punitivo. Prospettiva che avrebbe dovuto ingenerare, rispetto al contenuto dell'apporto dei soggetti "interessati", una diffidenza tale da imporre massima prudenza e rigore assoluto nella valutazione delle dichiarazioni.

⁴⁰ Cfr. Cass., Sez. I, 16 marzo 1987, Mammoliti, in *Riv. pen.* 1988, p. 298; Id., 1 aprile 1987, Olio, *ibid.*, 313; Id., 25 marzo 1982, De Stefano, in *Foro it.*, 1983, II, p. 360; Cass., Sez. I, 26 settembre 1984, Fidanzati, in *Riv. pen.*, 1985, p. 576

⁴¹ Non va trascurato, infatti, che l'interrogatorio dell'imputato è essenzialmente un mezzo di difesa e, come tale, ha un valore ben distinto da quello della testimonianza, più in generale di mezzo di prova. In tal senso, L. RANDAZZO, *Note in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei pentiti nei procedimenti penali a stampo mafioso* in *Anatomia del maxiprocesso* (Atti del Convegno), in *Difesa pen.*, 1987, p.23

Nell'alveo di tale visione, si comprende, pertanto, l'opportunità che il contributo dei collaboratori di giustizia fosse accompagnato da altri elementi processuali rigorosamente coerenti con il quadro probatorio di riferimento. Solo mediante riscontri obiettivi ed esterni è, invero, possibile tentare di evitare contestazioni fragili destinate ad ostacolare il giudice istruttore nel prosieguo dell'inchiesta⁴².

In questo senso, «alla chiamata di correttezza non può essere attribuito lo stesso valore probatorio (in senso generico) della testimonianza, ma le dichiarazioni dei coimputati relative alle chiamate in correttezza non possono avere una efficacia probatoria superiore a quella che viene attribuita, di norma, alle dichiarazioni con cui l'imputato ammette, la propria responsabilità e discolpa gli altri. Di conseguenza tali dichiarazioni per assurgere a rango di prova ed essere utilizzate dal giudice nell'ambito del libero convincimento, devono essere suffragate da riscontri obiettivi di carattere estrinseco, non essendo sufficiente la verifica dell'attendibilità intrinseca che normalmente si attua attraverso l'accertamento della reiterazione delle dichiarazioni, dell'analiticità e dell'intima coerenza di esse nonché attraverso la valutazione della spontaneità e della portata autoaccusatoria delle dichiarazioni stesse. I riscontri possono essere costituiti dalla concorrenza di più dichiarazioni accusatorie che si confermino reciprocamente una volta escluso un accordo sul mendacio ovvero altri fatti idonei a vanificare l'attendibilità del riscontro, quale una sudditanza psicologica di un accusatore rispetto all'altro»⁴³.

3. Dinamiche processuali cumulative e compressione delle garanzie difensive.

Le manifestazioni degenerative richiamate riverberavano i propri effetti tanto all'interno degli ingranaggi della macchina processuale, quanto sulle «strutture personali e materiali»⁴⁴ dell'apparato giudiziario.

Proprio con riferimento a tali ultimi effetti, la mole del carico processuale esaltava talune carenze logistico-edilizie dell'organizzazione giudiziaria. Gli spazi e le infrastrutture predisposti risultavano troppo spesso inadeguati ad accogliere dibattimenti con centinaia di imputati e difensori⁴⁵; insufficiente si rive-

⁴² Occorre sottolineare che l'importanza e l'utilità del contributo, unitamente all'indicazione dell'attendibilità del dichiarante, riscontrata a seguito di approfonditi accertamenti, può contribuire ad evitare il rischio che nel circuito protettivo vengano inseriti «falsi pentiti», strategia certamente non estranea a talune tradizionali organizzazioni criminali di tipo mafioso.

⁴³ Cfr. App. Roma, 29 aprile 1987, Panetta, in *Giur. merito*, 1988, p. 1089.

⁴⁴ In questi termini, G. NEPPI MODONA, *Il processo cumulativo nel nuovo codice di procedura penale*, in *Cass. pen.*, 1988, pp. 944-945.

⁴⁵ Basta pensare all'impiego di strutture scolastiche o sportive, la cui inadeguatezza a fronteggiare un fenomeno processuale di così vaste dimensioni aveva portato, dove si era potuto, alla realizzazione di vere e proprie cittadelle giudiziarie in grado di offrire spazi volti a consentire una concentrazione degli imputati, semplificando, in tal modo, anche le complesse procedure di trasferimento dei detenuti dal

lava il personale a disposizione.

Seppure con effetti meno appariscenti, tale inadeguatezza si palesava anche nella formazione dei collegi giudicanti e, in ragione della composizione mista della Corte d'Assise, la crisi della componente popolare finiva per essere esaltata⁴⁶.

Il clima di emergenza ed il gravoso impegno richiesto dalla complessità e dalla delicatezza delle tematiche trattate, se già comportavano serie difficoltà nel reclutamento dei giudici togati, rendevano quanto mai disagiata, invero, il ruolo dei giudici popolari, tanto che, alla cosiddetta figura del "giudice togato aggiunto"⁴⁷, si ritenne opportuno affiancare l'omologa figura del "giudice popolare supplente"⁴⁸.

Il fenomeno del gigantismo processuale incideva in modo ancora più profondo in materia di garanzie difensive, con riferimento non tanto al profilo formale delle norme di volta in volta violate, quanto alla misura ed ai modi in cui gli istituti da esse previsti erano sostanzialmente rivolti a realizzarlo⁴⁹.

Sullo sfondo delle molteplici mortificazioni del diritto di difesa⁵⁰, scandite lungo l'iter processuale, si colloca il tema dei rapporti tra durata del giudizio e

carcere al luogo di svolgimento del giudizio. V. P. CORSO, *Fenomenologia del Maxiprocesso*, in *Ind. pen.*, 1986, p. 251 ss.

⁴⁶ Come è stato efficacemente detto da P. CORSO, *Fenomenologia del Maxiprocesso*, cit., p. 259, secondo il quale il maxiprocesso segna il punto più basso della parabola discendente della figura del giudice popolare.

⁴⁷ Tale figura, di conio decisamente più recente, rispetto all'omologa figura del giudice popolare aggiunto, era stata, infatti, introdotta nel nostro sistema giuridico solo a seguito della d.l. 6 febbraio 1986, n. 18, convertito con modificazioni con legge 24 marzo 1986, n. 79, attraverso il quale si era provveduto all'aggiunta di giudici pronti a sostituire in caso di impedimento i giudici titolari. Per una puntuale ricostruzione della genesi del provvedimento e una analisi delle novità in quest'ultimo contenute, si legga P. DORIGO, *Commento al D.L. 6/2/1986 n. 18 - L. 24 marzo 1986 n. 79*, in *Legisl. pen.*, 1986, p. 410 ss.

⁴⁸ La figura del giudice popolare "aggiunto", già presente nella versione originaria della Legge n. 287 del 1951, con la quale veniva ridefinito il nuovo assetto dei giudizi di corte di assise, destinato a sostituirsi a quello di matrice fascista realizzatosi con il R.D. 23 marzo 1931, n. 249. - cfr. T. FORTUNIO, *I giudizi d'assise nella nuova legge*, in *Nuove edizioni "Jus"*, 1951, p. 42 ss. - riceveva definitiva formulazione ad opera dell'art. 35 D.P.R. n. 449 del 1988, facente parte della normativa complementare connessa all'approvazione del nuovo codice di rito penale. Si veda, sul punto, A. CASALINUOVO, *Voce Corte d'assise*, in *Enc. dir.*, vol. I agg., 1997, p. 462 ss., e G. CIANI, *Novità del c.p.p. 1988 e delle norme ordinali ad esso collegate sulle corti d'assise e sui loro componenti togati*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 976 ss.

⁴⁹ Per utili riferimenti in ordine ad un'attenzione verso la dimensione sostanziale dei principi costituzionali, si veda, seppur a tutt'altro proposito, L. P. COMOGLIO, *Garanzia costituzionale dell'azione e congruità dei termini di decadenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1969, p. 473.

⁵⁰ Esempiarmente, a questo proposito, le vicende riguardanti il noto caso giudiziario che coinvolse Enzo Tortora, protagonista di una odissea giudiziaria iniziata il 17 giugno 1983 e terminata il 17 giugno 1987, a quattro anni esatti di distanza dal suo arresto.

garanzie costituzionali. La presenza di numerosi imputati, unitamente alla complessità delle relative posizioni a giudizio, incideva considerevolmente sui tempi del processo.

Istanze difensive a lungo giacenti, sollecitazioni disinvoltamente ignorate e richieste di accertamenti o di acquisizione probatoria disattese: erano questi solo alcuni dei riflessi perversi del tempo sul diritto di difesa, inteso, qui, come «avente un contenuto reale ed effettivo, nel senso cioè che esso mira ad assicurare a tutti la possibilità di tutela giudiziaria e l'efficace ripristino delle posizioni giuridiche lese»⁵¹.

Più in generale, quando la dimensione temporale del processo oltrepassa i limiti consentiti saltano, inevitabilmente, i meccanismi per un corretto accertamento dei singoli fatti ed un'esatta individuazione dei colpevoli, con progressiva erosione della presunzione di non colpevolezza⁵². Presunzione che si estende fino a ricomprendere il diritto a che la verifica della propria innocenza sia rapida⁵³.

Ulteriori riflessi negativi sulla libertà personale dell'imputato erano frutto dell'uso distorto dell'interrogatorio di garanzia, previsto dall'art. 365 c.p.p. 1930⁵⁴, ai sensi del quale, gli imputati in stato di custodia cautelare dovevano essere interrogati «con assoluta urgenza e comunque non oltre quindici giorni dall'arresto».

In un processo con numerosi imputati, tale dato letterale non poteva ricevere, a livello pratico, effettiva attuazione. Bontà dell'assunto trovava conferma nella prassi giudiziaria. Bastava leggere alcuni processi verbali per rendersi agevolmente conto di come troppo spesso il magistrato precedente non avesse tempo sufficiente per interrogare gli imputati coinvolti.

Al fine di non veder vanificato il proprio lavoro, unica via percorribile era quella di trasformare l'interrogatorio da mezzo di difesa per eccellenza a mera formalità volta ad eludere scarcerazioni massicce dei custoditi per decorrenza del termine⁵⁵. Manifesto il pregiudizio nella sfera degli imputati, i quali, nella

⁵¹ Così, C.S.M., *Relazione al Parlamento sullo "Stato della giustizia"*, 1970, in A. PROTO PISANI, *Il processo civile a trent'anni dal codice (un bilancio e una proposta)*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, p. 48.

⁵² Cfr. C. F. GROSSO, *Maxiprocessi e nuovo codice di procedura penale*, in *Il nuovo processo. Contributi alla riforma del codice di procedura penale*, Bologna, 1989, p. 29.

⁵³ Per una considerazione della speditezza quale principio già implicitamente ricavabile dal precetto costituzionale di cui all'art 27 Cost., v. L. MARAFIOTI, *La separazione dei giudizi penali*, cit., p. 61 ss.

⁵⁴ Secondo l'art. 365 c.p.p. 1930, sussisteva, infatti, in capo al giudice istruttore l'obbligo di procedere senza ritardo all'interrogatorio dell'imputato con assoluta urgenza e non oltre quindici giorni dall'arresto, pena l'immediata scarcerazione.

⁵⁵ Da strumento garantistico, concepito in chiave di tutela dalle prolungate ed ingiustificate restrizioni

maggior parte dei casi, subivano il rinvio a giudizio senza poter neppure essere sentiti nel corso della formale istruttoria.

Ulteriore compressione del diritto di difesa si perpetrava nella fase di chiusura dell'istruzione formale, momento in cui sorgeva per il difensore la facoltà di prendere visione di tutti gli atti fino ad allora coperti dal segreto istruttorio interno al fine di presentare memorie ed istanze difensive⁵⁶. Orbene, essendo a disposizione solo cinque giorni per poter prendere conoscenza di migliaia di pagine di atti. Era impensabile che un termine così ridotto potesse garantire adeguato spazio per l'espletamento puntuale e completo dell'attività difensiva⁵⁷.

Neppure superata la fase istruttoria le difficoltà accennavano ad attenuarsi. Anzi, l'esperienza concreta di quegli anni dimostrava aspetti negativi ancor più tangibili durante il dibattimento.

Anzitutto, il rischio di scarcerazioni di massa per decorrenza dei termini persuadeva ad intervenire anche in materia di durata della custodia cautelare, mediante la L. 17 febbraio 1987, n. 29. Il profilo più significativo della riforma, per quanto interessa maggiormente in questa sede, consisteva nell'aumento dei termini massimi custodiali, pur lasciandosi formalmente inalterati tutti gli altri contenuti nell'art. 272 c.p.p. 1930⁵⁸. Da tale "sciagurata novella" traspariva, così, il chiaro intento di evitare sentenze pronunciate "a gabbie vuote", nei confronti di imputati oramai a piede libero.

In secondo luogo e più in generale, pretendere completezza, oralità ed immediatezza dell'accertamento era obiettivamente impossibile, stante la presenza di regudicande cumulative di proporzioni considerevoli.

La lentezza delle cadenze dibattimentali vanificava, anzitutto, il principio di concentrazione processuale - temporale e spaziale - delle udienze, che si protraevano per tempi talmente lunghi da comportare ingenti costi nei con-

della libertà personale, l'atto si rendeva, così, svilito a mera formalità imposta dall'esigenza di evitare la scarcerazione dell'imputato a causa del decorso del termine. Sul punto, ampiamente, P. CORSO, *Fenomenologia del Maxiprocesso*, cit., p. 252 e G. NEPPI MODONA, *Il processo cumulativo*, cit., p. 946.

⁵⁶ La disparità di posizioni tra le parti, come sottolineata da G. PANSINI, *I problemi della difesa*, cit., 1987, p. 148, sfociava inevitabilmente in un'inesorabile compressione degli spazi lasciati all'intervento difensivo, ridotto a mera formalità.

⁵⁷ Sulla "praticabilità" della funzione difensiva si veda, ampiamente, A. GAMBERINI, *Lotta al crimine organizzato*, cit., p. 71.

⁵⁸ In sostanza, il legislatore si era limitato, all'art. 1 della L. n. 29 del 1987, ad introdurre nuove ipotesi di sospensione durante il tempo in cui il dibattimento doveva essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori, nonché, all'art. 5, a prorogare fino alla metà i termini per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello.

fronti degli imputati sottoposti a custodia cautelare e l'impossibilità per le parti, i difensori ed i magistrati di dedicarsi congiuntamente alla prova, alla discussione ed alla valutazione dei fatti senza distrazioni od interruzioni⁵⁹.

Il districarsi di un numero così cospicuo di udienze, in un arco temporale spesso fin troppo esteso, determinava l'insorgere di ostacoli valutativi spesso difficili da superare per i giudici, costretti a muoversi in una miriade di fatti, volti e circostanze da distinguere e ricondurre a singole imputazioni. Solo una sintesi puntuale ed effettiva era in grado di restituire al diritto quella certezza andata oramai perduta nelle more delle lungaggini processuali.

In un quadro così delineato, ad entrare in crisi era, in modo particolare, il principio dell'oralità.

Persino una semplice modalità alternativa di acquisizione della prova quale la lettura costituiva un intralcio alla rapida celebrazione del processo, bloccato dalla legittima richiesta dei difensori di dare lettura a decine di migliaia di pagine di verbali istruttori⁶⁰.

Inevitabile un apposito intervento correttivo del legislatore. Tanto che la già citata legge n. 29 del 1987, mediante l'introduzione dell'art. 466-*bis* c.p.p., autorizzava un'acquisizione dibattimentale della prova senza lettura, ma soltanto tramite una indicazione di "utilizzabilità" operata su richiesta vincolante delle parti o anche *ex officio*⁶¹.

La novella legittimava, così, la prassi invalsa da tempo del "dar per letto", con un *escamotage* volto a far confluire direttamente nel fascicolo dibattimentale materiale istruttorio⁶² ed evidente mortificazione riflessa anche del principio di pubblicità.

Ad essere sacrificato era anche il principio di immediatezza in materia di pro-

⁵⁹ Ulteriori inconvenienti di natura pratica emergevano nella fase conclusiva del giudizio. Basti pensare alla prassi, diffusa nelle aule giudiziarie, di affidare a memorie scritte l'arringa finale difensiva, in modo che i giudici potessero esaminarla al momento della pronuncia della decisione in camera di consiglio.

⁶⁰ Il riferimento è al noto maxiprocesso di Palermo, che ha rischiato di arenarsi di fronte alle istanze difensive di procedere, anziché mediante la tradizionale prassi del "dar per letto", alla lettura degli atti ai sensi dell'art. 466 c.p.p. 1930.

⁶¹ Inserito operato, segnatamente, dall'art. 3 della L. 17 febbraio 1987, n. 29, il quale sostanzialmente parificava la specifica indicazione degli atti utilizzabili alla loro "effettiva lettura da parte del giudice".

⁶² Cadeva così anche l'ultimo baluardo del garantismo inquisitorio, come ricordato da A. PENNISI, *Struttura del processo penale nel codice del 1930 e successive modificazioni: la connessione dei reati; l'economia processuale; l'unitarietà della vicenda criminale oggetto del processo* in G. TINEBRA, R. ALFONSO, A. CENTONZE (a cura di), *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, Milano, 2011, p. 65, con riferimento alla nota espressione originariamente utilizzata da E. AMODIO, *Il ripudio del giudice investigatore ereditato dal sistema francese*, in *Processo penale, diritto europeo e common law*, Milano, 2003, p. 116.

va, inteso quale assenza di consistenti mediazioni tra il momento acquisitivo e quello valutativo.

Con il dilatarsi delle cadenze dibattimentali, infatti l'esigenza di un rapporto immediato tra giudice, prova raccolta oralmente e decisione veniva del tutto negletta. Anche nel caso di eventuali e fortunate parentesi di percezione diretta del dato, come nel caso dell'esame dibattimentale di un chiamato in cor-reità, la peculiarità dell'elemento probatorio ed il rapporto creatosi con il giudice rischiavano di annegare nel *mare magnum* delle altre acquisizioni processuali mutate dal fascicolo istruttorio⁶³.

Sconfortante la diagnosi di un siffatto quadro clinico: uno *standard* assai limitato di operatività per i diritti di difesa e di libertà dell'imputato, senza il cui sacrificio il maxiprocesso sembrava non poter giungere a buon esito⁶⁴.

Iniziava a farsi strada nel panorama dottrinale e giurisprudenziale l'idea che fossero maturi i tempi per una rivisitazione critica dell'intero sistema processuale che ponesse riparo alle umiliazioni perpetrate a danno delle garanzie individuali sacrificate, malgrado il peso dell'esigenza di una visione unitaria di un fenomeno così complesso ed articolato quale quello della criminalità organizzata.

4. Elefantiasi processuale e consapevolezza accusatoria

Maturato l'intento di amputare le deformazioni del maxiprocesso, veniva pre-scelta la via di colpire al cuore il sistema inquisitorio, attraverso l'edificazione di un modello ispirato a principi di stampo marcatamente accusatorio.

Come noto, la parità tra accusa e difesa, con soppressione della figura del Giudice Istruttore, un nuovo ruolo del Pubblico Ministero⁶⁵, nonché l'acquisizione privilegiata della prova in dibattimento rappresentavano punti cardinali destinati a guidare il legislatore nella riforma codicistica. Si tratta di altrettante coordinate ritenute tali da ostacolare la celebrazione di processi ciclopici.

L'inconciliabilità delle dimensioni mastodontiche del giudizio cumulativo con l'impianto accusatorio era stata avvertita solo superficialmente durante la redazione dell'originario progetto preliminare del 1978⁶⁶, naufragato nella bufe-

⁶³ Sulla crisi del principio dell'immediatezza, nel contesto del maxiprocesso, v., per tutti, P. CORSO, *Fenomenologia del Maxiprocesso*, cit., p. 263

⁶⁴ Cfr., in proposito, P. FERRUA, *I maxiprocessi e la L. 17 febbraio 1987 n. 29*, cit., p. 1662.

⁶⁵ Il mutamento di ruolo e di funzioni dell'organo d'accusa appariva più evidente nella fase procedimentale, durante la quale - sia pur privo di poteri coercitivi - assurge a vero e proprio organo sovrano dell'investigazione; sul punto, ampiamente, L. MARAFIOTI, *La metamorfosi del Pubblico Ministero nel nuovo processo penale*, in *Giur. it.*, 1990 IV, p. 116 ss.

⁶⁶ Le prime critiche al modello configurato nella legge-delega del 1974, resosi definitivo nel progetto

ra scatenata dall'emergenza terroristica. Il quesito circa l'impatto con i processi in materia di criminalità organizzata del nuovo modello processuale riaffiorava, peraltro, nel corso dei lavori preparatori che hanno preceduto l'emanazione del nuovo codice di rito. L'esigenza di offrire una risposta convincente a tale interrogativo trova puntuale riscontro all'atto dell'approvazione della legge delega⁶⁷, nell'ambito della relazione al progetto preliminare del 1988⁶⁸, ed infine in sede di redazione della normativa delegata⁶⁹.

La volontà di staccare la spina che alimentava un mostro processuale in comma⁷⁰ trapelava dallo stesso preambolo della direttiva n. 1, all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, la quale imponeva di informare l'intero giudizio al canone della «massima semplificazione nello svolgimento del processo, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale».

L'intento di snellire⁷¹ qualsivoglia forma processuale *extralarge* aveva, così, accompagnato il legislatore delegato nell'attuazione di un modello processuale tendenzialmente "semplice", forgiato cioè, di regola, su un'unica imputazione ed un unico imputato⁷² e, come tale, affrancato da fardelli e costruzioni

preliminare al codice del 1978, erano circoscritte *sic et simpliciter* alla rigidità ed all'unicità del nuovo rito, che in assenza di sbocchi anticipati e differenziati, non permetteva di contenere i fenomeni di massa. In questo senso, G. FRIGO, *Compatibilità del maxiprocesso con le direttive per il nuovo codice di procedura penale*, in *Anatomia del maxiprocesso* (Atti del Convegno), in *Difesa pen.*, 1987, p. 426.

⁶⁷ A questa domanda il Parlamento ha dato una risposta positiva e concreta attraverso l'introduzione delle direttive nn. 15 e 16 con le quali, chiarito che il problema della connessione sorge soprattutto ai fini del dibattimento, mentre nei rapporti tra uffici del pubblico ministero il problema del collegamento delle indagini si presenta in modo del tutto diverso, viene lasciata al legislatore delegato la possibilità di scegliere gli strumenti più idonei ad evitare distorsioni sia relative all'instaurazione di indagini preliminari parallele, sia relative al trasferimento di un'indagine in forza della connessione. In tema, v. testualmente la *Relazione al progetto preliminare*, in *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 1988 - serie generale - suppl. ord. n. 2, p. 13.

⁶⁸ *Leitmotiv* nella Relazione al progetto preliminare del 1988 era, infatti, l'affermazione secondo cui «il tema dei maxiprocessi - strettamente legato a quello della connessione - ha costituito un nodo centrale dei lavori parlamentari, durante i quali veniva spesso posta la domanda se il nuovo processo penale fosse in grado di reggere di fronte ad una criminalità che si caratterizzava per la complessità della sua organizzazione e per l'associazione di molte persone». Cfr. *Relazione al progetto preliminare*, in *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 1988 - serie generale - suppl. ord. n. 2, p. 13.

⁶⁹ Il nuovo codice di procedura penale, pur avendo garantito in modo particolarmente accurato il diritto di difesa, non aveva trascurato la necessità di misure che tenessero conto dei problemi specifici posti dai processi per reati commessi da organizzazioni mafiose e, più genericamente, dalla criminalità organizzata. In tema, cfr. L. VIOLANTE, *Il nuovo processo penale e la criminalità mafiosa*, in *Giur. it.*, 1991, n. 2, IV, p. 42 ss.

⁷⁰ Cfr. A. GALATI, *Le degenerazioni del maxiprocesso*, in *Il giusto processo* (Atti del Convegno), Milano, 1998, p. 136.

⁷¹ Sul tema, P. PISA, *Relazione di sintesi*, in *Anatomia del maxiprocesso*, cit., p. 178.

⁷² Il nuovo ordinamento si pone in armonia con quanto previsto dalle principali legislazioni straniere che, tendenzialmente, mirano ad avere un autonomo processo per ogni imputato e per ogni titolo di

che lo appesantissero inutilmente.

Tradotta nella pratica, tale inclinazione gettava le fondamenta per l'edificazione di un sistema imperniato su una tendenziale preferenza per la celebrazione separata dei processi, con conseguente ridimensionamento delle ipotesi di trattazione unitaria.

Necessario punto di partenza di tale movimento di erosione delle forme elefantache era un ripensamento della disciplina della connessione. Si aveva, difatti, l'intenzione di superare - almeno sul piano processuale ed in attesa, sul piano sostanziale, di una riforma dei reati associativi - «sia i problemi posti dai cosiddetti maxiprocessi, sia i problemi, altrettanto gravi, posti da numerosi conflitti di competenza per connessione, spesso iniziati o risolti sulla base di interpretazioni univoche»⁷³.

In adesione alla direttiva n. 14 dell'art. 2 della legge delega, il legislatore delegato era stato chiamato ad intervenire in profondità sulla connessione mediante una «espressa previsione dei relativi casi» ed una «esclusione di qualsiasi forma di discrezionalità nella determinazione del giudice competente»⁷⁴.

Il tenore letterale della disposizione rendeva palese, in capo al legislatore, l'incombente onere di delimitare specificamente l'area dell'istituto. Onere che celava dietro sé l'ulteriore vincolo di sopprimere qualsiasi fattispecie "aperta" che si ponesse in contrasto con la tassatività imposta. Evidente, qui, il richiamo all'abuso della connessione probatoria, «virtualmente esposta a criteri facilmente determinabili *post factum*»⁷⁵.

Le linee-guida fissate erano sintomatiche del chiaro intento di delineare puntualmente i confini applicativi dell'istituto e, conseguentemente, circoscrivere lo spazio di manovra affidato al giudice, nel tentativo di porre un freno alle incertezze esegetiche derivate dalla prassi inquisitoria.

E' naturale che, in un momento in cui il connubio tra certezza e celerità nella definizione dei giudizi appariva aspirazione primaria della politica giudiziaria,

reato. Sul punto, ampiamente, G. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, cit., p. 183; L. MARAFIOTTI, *La separazione dei giudizi penali*, cit., *passim*; M. GARAVELLI, *Connessione, riunione e separazione*, cit., *passim*.

⁷³ Si veda in proposito *Relazione al progetto preliminare*, in *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 1988 - serie generale - suppl. ord. n. 2, p. 13.

⁷⁴ Così, la *Relazione al progetto preliminare*, in *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 1988 - serie generale - suppl. ord. n. 2, p. 13. Il legislatore delegato, imponendo una disciplina della connessione rigorosamente basata sulla «esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente» ne ha fatto un vero e proprio criterio attributivo di competenza, analogo a quello stabilito per materia e territorio.

⁷⁵ Le parole sono di A. CRISTIANI, *Le modifiche al nuovo processo penale*, Torino, 1993, p. 23.

il legislatore scegliesse di operare un drastico ridimensionamento della connessione.

Già il prog. prel. c.p.p. del 1978 limitava la disciplina ai casi di concorso o cooperazione di più persone nel reato, al caso in cui una persona fosse imputata di più reati, commessi con una sola condotta oppure con più azioni od omissioni compiute in un'unità di tempo e di luogo o ancora una persona imputata di più reati, gli uni commessi al fine di eseguire od occultare gli altri. La riduzione trova conferma nel dettato dell'art. 12 del codice attuale, che rende la contrazione ancora più stringente.

Le ipotesi formulate nel progetto preliminare del 1988 e confermate nel progetto definitivo, vengono, invero, ulteriormente ridotte. Nella sua versione originaria, la lettera a) dell'art. 12 c.p.p. contemplava le ipotesi di concorso, cooperazione di più persone nel reato o di evento cagionato con condotte indipendenti; la lettera b) restringeva i casi di connessione soggettiva alle sole ipotesi di concorso formale o materiale di reati realizzati nella medesima unità di tempo e di luogo; la lettera c) disciplinava i soli casi di connessione teleologica, qualora fosse imputata la medesima persona.

Non viene riprodotta, inoltre, la *conditio* che i procedimenti si trovino «nel medesimo grado e stato», pur presente nel progetto del 1978, ritenuta più attinente al tema della riunione dei processi.

Dal confronto delle disposizioni, come modificate nel corso dei lavori parlamentari, emerge il nuovo tessuto normativo. Oltre ad elidere il vincolo di occasionalità, l'innovazione di maggior rilievo è, senza dubbio, la soppressione della connessione probatoria prevista dal previgente n. 4 dell'art. 45 c.p.p.

Alla luce di ciò, unicità del fatto, contingenza locale-temporale ed unità del processo volitivo erano, pertanto, le sole ragioni tali da far presupporre l'indispensabilità del *simultaneus processus*.

5. Nuovo processo e *favor separationis*

Nel tentativo di conciliare l'esigenza di semplificazione con quella di speditezza processuale, il legislatore delegato accompagnava la sensibile riduzione delle ipotesi di connessione ad un ripensamento della disciplina della riunione e separazione, nell'ottica di un tendenziale *favor separationis*.

Ciò traspariva dalla stessa architettura degli artt. 17 e 18 c.p.p., come riformulati dal legislatore 1988.

A tenore dell'art. 17 c.p.p., infatti, la riunione dei processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice poteva essere disposta purché non ne derivasse pregiudizio alla rapida definizione degli stessi. Riunione

possibile non soltanto in presenza di uno dei legami *connexitatis causa*, ma, altresì, nell'ipotesi di reato continuato e dinanzi ad uno di quei vincoli occasionali e probatori epurati dalla previgente disciplina della connessione.

L'estensione del raggio d'azione dell'istituto oltre i presupposti di cui all'art. 12 c.p.p., palesava l'intenzione del legislatore di elidere qualsiasi possibilità di automatismo tra connessione e riunione dei processi. Impedendosi, così, alla riunione di assurgere a naturale ed implicito effetto dell'operatività di un vincolo connettivo.

Simile approccio trovava ulteriore conferma nella necessaria "convenienza" del provvedimento, valore da ritenersi non più implicito nell'istituto, ma ancorato ad un ulteriore requisito: l'assenza di pregiudizio per la rapida definizione della causa.

Una volta riscontrata l'insussistenza di simile ostacolo, tuttavia, il provvedimento non avrebbe potuto in alcun modo considerarsi discrezionale, imponendosi al giudice di procedere ad una trattazione unitaria della regiudicanda. Obbligo ritenuto corredato da quello di motivare il provvedimento, con conseguente facoltà per le parti di sollecitare un controllo circa il corretto esercizio del potere-dovere⁷⁶.

Nella medesima direzione si muoveva la modifica della disciplina della separazione dei processi.

Dal tenore della Relazione al Progetto preliminare del codice del 1988 traspariva agevolmente l'intento del legislatore di eliminare la discrezionalità con cui il giudice poteva «disporre la separazione, ampliandone, per quanto possibile, il campo di applicazione in modo da evitare il rischio di maxiprocessi inutili o dannosi dal punto di vista funzionale»⁷⁷.

Una volta calato in un sistema di connessione riveduto e corretto, l'istituto della separazione avrebbe dovuto consentire ai giudici di fornire una risposta concreta alle esigenze, talora contrastanti, di semplificazione e speditezza dei processi.

A tal fine, il primo comma dell'art. 18 c.p.p. fissa tassativamente il catalogo dei casi⁷⁸ nei quali il giudice dispone la trattazione separata dei processi, salvo

⁷⁶ In tal senso, G. SPANGHER, *Soggetti*, in G. CONSO, V. GREVI (a cura di), *Profili del nuovo codice di procedura penale*, Padova, 1996, p. 19.

⁷⁷ Così la *Relazione al progetto preliminare*, in *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 1988 - serie generale - suppl. ord. n. 2, p. 14.

⁷⁸ Tassativamente: a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'art. 422; b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedi-

che non ritenga «la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti»⁷⁹.

Dato saliente della nuova disciplina è la tutela dell'interesse dell'imputato ad ottenere una sollecita decisione qualora l'accertamento della responsabilità dei coimputati imponga di prolungare i tempi del procedimento. Di fronte al pericolo che il rallentamento delle cadenze processuali, relative anche solo a taluno degli imputati, vada a discapito degli altri coimputati, obiettivo prioritario è il recupero della celerità processuale senza, tuttavia, sacrificare la ricerca della verità.

Segnatamente, la separazione prevista dalla lettera a) dell'art. 18 comma 1 c.p.p., dettata per il caso in cui, in udienza preliminare, per uno o più dei coimputati sia possibile pervenire prontamente ad una decisione, appare pensata proprio per evitare un'automatica conversione delle maxi-inchieste in altrettanti maxi-dibattimenti⁸⁰.

Analoghe considerazioni sono formulabili a proposito dell'ipotesi contemplata dall'art. 18, lett. e), c.p.p., finalizzata anch'essa alla frantumazione della re-giudicanda dibattimentale. Il che si verifica qualora nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione in dibattimento risulti conclusa mentre nei confronti di altri è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentano di pervenire prontamente alla decisione.

Al verificarsi dei presupposti di legge, la celebrazione separata dei processi sembrava, dunque, imporsi, a meno di assoluta necessità della riunione «per l'accertamento dei fatti».

Nonostante il suo tenore perentorio, la disposizione non sembra aver, tuttav-
a, sopito i dubbi circa la doverosità del provvedimento, che finisce per essere

mento; c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione; d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento; e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentano di pervenire prontamente alla decisione. Suddetti casi di separazione rispondono all'interesse dell'imputato di ottenere una rapida decisione se l'accertamento della responsabilità dei coimputati imponga di prolungare i tempi del procedimento. Qualora sopravvenga il pericolo che situazioni in grado di ritardare le cadenze processuali relative solo ad uno o taluno degli imputati vadano a discapito degli altri coimputati, obiettivo primario è recuperare la celerità processuale senza, tuttavia, sacrificare la ricerca della verità materiale.

⁷⁹ Tale formula, divergente da quella originariamente contemplata dal progetto preliminare del c.p.p. 1978, «è stata modificata ed ampliata fino a ricomprendere ogni aspetto rilevante dell'oggetto di accertamento del processo». In questi termini, cfr. V. ZAGREBELSKY, *Sub art. 17*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, Padova, 1991 p. 130.

⁸⁰ In tema, ampiamente, L. MARAFIOTTI, *La separazione dei giudizi penali*, cit., p. 317.

un “atto solo tendenzialmente dovuto”⁸¹.

Ad un’attenta lettura della norma, si evince, infatti, che l’art. 18 comma primo c.p.p. non fa discendere automaticamente il provvedimento dall’integrazione dei requisiti indicati, ancorando la trattazione separata dei procedimenti ad un giudizio di bilanciamento, ad opera del giudice, tra il diritto alla speditezza e l’esigenza di una valutazione unitaria dell’accusa cumulativa⁸². E siffatta esigenza assume rilievo ancor più decisivo proprio nei processi di criminalità organizzata, nei quali la complessità delle trame interne ai vincoli associativi sembra imporre inevitabilmente un accertamento unitario dei fatti oggetto del processo.

Si tratta di una valutazione della quale l’organo giudiziario dovrà dare adeguato conto attraverso la motivazione del provvedimento ed «è chiaro che dalla motivazione, pena la nullità del provvedimento, dovranno emergere le ragioni che giustificano l’adozione di una decisione razionale»⁸³.

Nella logica di un accentuato *favor separationis*, va letto anche il secondo comma dell’art. 18 c.p.p., che contempla una separazione su base consensuale disposta dal giudice, purché ritenuta utile ai fini della speditezza processuale. Tale ipotesi costituisce una clausola aperta alle più svariate esigenze di frammentazione della regiudicanda in chiave di semplificazione, inserendosi a pieno titolo nel solco tracciato dal legislatore delegante con lo scopo di favorire un eventuale sviluppo autonomo di diverse vicende processuali⁸⁴.

Esaminati parallelamente, i due opposti istituti della riunione e della separazione sembrano delineare un quadro nuovo, in cui il “vecchio” rapporto rego-

⁸¹ In questi termini si esprime la *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Supplemento ordinario n. 2 alla «Gazzetta ufficiale» del 24 ottobre 1988*, n. 250, p. 167, secondo la quale le ipotesi di cui al primo comma sono dette anche “tendenzialmente obbligatorie”, in contrapposizione alla separazione su base consensuale. Sul punto, v. L. MARAFIOTI, *La separazione dei giudizi penali*, cit., p. 313; cfr. anche G. M. BACCARI, *La cognizione e la competenza del giudice*, Milano, 2011, p. 343; A. MACCHIA., *Sub art. 18*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano, 2008, I, p. 63 ss.; M. G. AIMONETTO, *Nell’ottica della “ragionevole durata” del processo: il difficile connubio tra urgenza ed efficienza*, in *Il decreto “antiscarcerazioni”*, 2001, p. 239.

⁸² Nel senso di un potere-dovere di separazione in capo al giudice, cfr. C. F. GROSSO, *Maxi processi e nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 31; A. MACCHIA, *Sub art. 18*, cit., p. 63; D. SIRACUSANO, *Sub art. 18*, in G. CONSO - V. GREVI (a cura di) *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2005, p. 46.

⁸³ A. CRISTIANI, *Manuale del nuovo processo penale*, Torino, 1989, p. 75.

⁸⁴ Nella medesima ottica, in fondo, andrebbero letti anche i casi in cui, alla scelta per un rito speciale in caso di procedimento cumulativo, consegua, notevolmente, una separazione “automatica” rispetto alla parte di vicenda processuale destinata a procedere con la forma ordinaria. In tema, per tutti, L. MARAFIOTI, *La separazione dei giudizi penali*, cit., p. 330 ss.

la-eccezione tra le due fattispecie appare capovolto⁸⁵: la separazione, da meccanismo eccezionale e volto a superare situazioni marginali di *impasse*, pare destinata a rappresentare uno strumento di costante applicazione. In altri termini, un meccanismo di permanente controllo sulla ragionevolezza della reg giudicanda, tale da fornire al giudice idonei poteri di frantumazione con l'unico limite della assoluta necessità di un accertamento unitario dei fatti.

6. Rischi di una frammentazione della reg giudicanda cumulativa.

A seguito della riduzione dei casi di connessione e del rinnovato *favor* per una trattazione separata dei giudizi affiorava il rischio di una possibile frammentazione del procedimento cumulativo, con evidenti ripercussioni pregiudizievoli in termini di incisività delle indagini preliminari e di coerenza dell'accertamento della verità⁸⁶.

Le esigenze di semplificazione e speditezza soddisfatte dalla riforma codicistica avevano, invero, avuto un costo: rivendicavano il necessario intervento di alcuni correttivi che permettessero di porre un freno alla polverizzazione dei procedimenti. Correttivi il cui ambito d'intervento doveva esplicarsi lungo una duplice direzione: verso il potenziamento dell'inchiesta penale, da un lato, e l'agevolazione della circolazione probatoria, dall'altro.

Sul primo fronte, il legislatore, consapevole dell'esigenza di offrire una risposta investigativa unitaria all'articolazione dei fenomeni di criminalità organizzata, aveva inteso operare un rafforzamento delle risorse investigative, elidendo i previgenti rigorosi limiti temporali e territoriali.

Una volta prolungati i termini di durata massima delle indagini fino a due anni in ordine a fatti di reato il cui accertamento fosse particolarmente complesso⁸⁷, il legislatore doveva, però, garantire l'unitarietà del sistema anche da un punto di vista territoriale.

⁸⁵ Sintomatico di tale capovolgimento è lo stesso impiego di verbi distinti per la riunione "può essere disposta" in contrapposizione alla separazione, "è disposta".

⁸⁶ Crescevano i timori che visioni monche e parziali del momento valutativo avrebbero pregiudicato irrimediabilmente l'esito del giudizio. Perentoria, a tal riguardo, l'idea che «le maxi-indagini, da cui cavar fuori tanti mini-processi, [fosse] un'idea sbagliata in partenza, utopistica, semplicistica e soprattutto irrealizzabile». V. D. SIRACUSANO, *Reati associativi e processo penale*, cit., p. 1087.

⁸⁷ Al termine ordinario di diciotto mesi, entro cui il pubblico ministero doveva giungere alla conclusione delle indagini, l'art. 407 comma 2 c.p.p. ha affiancato un termine di due anni, riferito in modo specifico al caso di processi per criminalità organizzata, qualora si tratta di indagini particolarmente complesse o che richiedono il compimento di atti all'estero, ovvero quando il procedimento rientra tra quelli per cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371 c.p.p. In proposito, G. FRIGO, *Compatibilità del maxiprocesso con le direttive per il nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 431.

Già nel sistema previgente era stata avvertita la necessità di un coordinamento effettivo tra i diversi uffici inquirenti onde recuperare – da un punto di vista organizzativo – ciò che certamente si perdeva, nel fronteggiare i delitti delle organizzazioni criminali, a causa della divisione delle competenze dei singoli uffici sul territorio nazionale. Necessità divenuta inderogabile proprio a seguito della riduzione dei casi di connessione ed, in particolare, della soppressione di quella “probatoria”.

La nuova consapevolezza accusatoria esigeva qualcosa di “più penetrante” di una semplice circolazione di notizie o di uno scambio di informazioni, aspetti quest’ultimi già sperimentati nel previgente modello processuale.

Il coordinamento investigativo, come ideato durante i lavori preparatori della legge-delega, doveva, piuttosto, dare adeguata risposta a due distinte esigenze: da un lato, evitare quanto più possibile i maxiprocessi, dall’altro lato, reprimere efficacemente la grande criminalità organizzata «che non può essere considerata semplicisticamente un fenomeno temporaneo e contingente»⁸⁸. Duplice, pertanto, il proposito che il legislatore delegato intendeva perseguire nella predisposizione di un collegamento investigativo.

L’intento trova conferma anche nella Relazione della Commissione Parlamentare Antimafia, in cui, testualmente, si afferma: «posto di fronte al problema della compatibilità tra processo accusatorio, che richiede, proprio perché tutto si costruisce al dibattimento, procedimenti con pochi imputati e con imputazioni assai ben definite, e criminalità organizzata, con molti soggetti operanti, responsabili ciascuno di molti reati spesso commessi in concorso con persone diverse, il legislatore si è attenuto al principio «no ai maxiprocessi, sì alle maxi-indagini»⁸⁹.

Il legislatore si proponeva, in tale modo, di salvaguardare l’incisività delle investigazioni, consentendo lo svolgimento di maxi-inchieste adeguate alla complessità ed alle dimensioni territoriali del fenomeno, svincolando, però, l’esercizio dei poteri di indagine da una inevitabile confluenza del procedimento dinanzi a un medesimo giudice.

Nel collegamento investigativo si riponeva, così, la speranza che lo sposta-

⁸⁸ In questi termini, *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Supplemento ordinario n. 2 alla «Gazzetta ufficiale» del 24 ottobre 1988*, n. 250, p. 93.

⁸⁹ Così, *Relazione sul tema della prova processuale con riferimento ai problemi relativi ai processi contro la criminalità organizzata* (approvata dalla Commissione nella seduta del 2 ottobre 1991), in *Atti parlamentari - X legislatura*, Doc. 39, p. 25. Sul tema, anche L. VIOLANTE, *La formazione della prova nei processi di criminalità organizzata. Relazione della commissione parlamentare antimafia*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 494.

mento del baricentro nella fase investigativa di un esame complessivo della fattispecie, ancorché non necessariamente accentrato in un unico organo inquirente, potesse assurgere a strumento privilegiato volto a prevenire l'elefantiasi processuale⁹⁰.

In tale ottica, aderendo alla direttiva n. 16, il legislatore delegato, all'art. 371 c.p.p., ha potenziato il collegamento investigativo tra diversi uffici requirenti, al fine di assicurare al contempo «speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime»⁹¹.

Evidente che nel positivo operare del coordinamento tra diverse procure procedenti, l'attività di inchiesta, oltre che approfondirsi, può acquisire maggiore incisività, non solo per effetto dell'arricchimento del corredo informativo ma anche per la "moltiplicazione" delle risorse umane che vengono a dedicarsi agli sviluppi della indagine stessa nei rispettivi ruoli.

Oltre le ipotesi di connessione di cui all'art. 12 c.p.p., di reato continuato e di reati commessi da una pluralità di persone in danno reciproco le une dalle altre, confluisce nelle ipotesi di collegamento di indagini anche la connessione probatoria di cui all'art. 45, n. 4, c.p.p. 1930, secondo cui la prova di un reato o di una circostanza incide sulla prova di un reato o di un'altra circostanza ovvero la prova di una pluralità di reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

Tale dilatazione delle occasioni di coordinamento consente di travalicare, in sede di indagini preliminari, i confini stabiliti dall'art. 12 c.p.p. in tema di competenza per connessione al fine di sovrastare l'effettiva estensione territoriale del dilagante fenomeno dell'illegalità di massa.

Il meccanismo di coordinamento tra diversi uffici del Pubblico Ministero, come originariamente disciplinato dall'art. 371 c.p.p., mostrava, tuttavia, un punto debole: risultava, *prima facie*, frutto di una spontanea determinazione⁹²,

⁹⁰ Sul tema, un interessante lettura è offerta da A. CAMON, *Gli strumenti di controllo sulla sede delle indagini*, Torino, 2011, p. 15 ss., il quale riconosce un ruolo centrale alla competenza per connessione «sin dai primi passi dell'indagine», con correlativa delimitazione della sfera di operatività dell'art. 371 comma 2 lett. a) c.p.p. ai «casi - eccezionali - in cui le indagini connesse restano incardinate nelle sedi per così dire "originarie" (avviene quando il vincolo avvolge procedimenti relativi a reati militari e procedimenti relativi a reati comuni, se i primi sono almeno altrettanto gravi dei secondi; oppure procedimenti a carico di minorenni e procedimenti a carico di maggiorenni: artt. 13 comma 2 e 14 [c.p.p.]».

⁹¹ Per un'attenta disamina sul tema, cfr. G. TURONE, *Le "indagini collegate" sui reati della criminalità organizzata*, in *Il nuovo rito penale. Linee di applicazione* (fasc. monografico de *Difesa pen.*), 1989, p. 32 ss; L. FERRAIOLI, *Il coordinamento delle indagini nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata*, in F. BRICOLA - V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Mafia e criminalità organizzata*, Torino, 1995, p. 429

⁹² In termini critici, L. MARAFIOTI, *La separazione dei giudizi penali*, cit., p. 272 ss.; ID., *Maxi-indagine e dibattimento "ragionevole" nel nuovo processo penale*, cit. p. 30; nonché ID., *Il coordinamento "spon-*

mentre nessuno strumento giuridico era previsto per assicurare l'effettiva collaborazione.

Non solo. Mancava qualsiasi regolamentazione del funzionamento dei gruppi di lavoro all'interno degli uffici e, soprattutto, non era previsto alcun rimedio per i casi di inerzie e disarmonie tra gli stessi magistrati sui metodi di indagini o sui provvedimenti da adottare⁹³.

Segnatamente, l'assetto originario del codice era del tutto privo di un'apposita disciplina volta a risolvere contrasti positivi tra diversi uffici del pubblico ministero, tollerati dal legislatore in quanto «poco dannosi o addirittura fisiologici»⁹⁴.

In assenza di appositi correttivi, l'efficienza del collegamento restava una mera facoltà lasciata alla buona disposizione dei magistrati operanti, con intuibili danni per la qualità delle indagini⁹⁵.

Una prima risposta in proposito derivava dall'art. 118-*bis* disp. att. c.p.p.⁹⁶, volto a prevedere modalità attuative più specifiche nel caso in cui l'esigenza di coordinamento riguardasse delitti di particolare gravità, vale a dire rientranti nel catalogo dell'art. 407 comma 2, lett. a) c.p.p. Oltre a prevedere nei primi due commi un incremento delle comunicazioni in materia, la disposizione introduce, nel terzo comma, un correttivo qualora il coordinamento «non

taneo tra diversi uffici del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 1072 ss.; C. F. GROSSO, *Maxiprocessi e nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 29; G. FALCONE, *La lotta alla criminalità organizzata e nuovo modello processuale*, in *Ind. pen.*, 1989, p. 248.

⁹³ Sul punto, secondo quanto rilevato dalla «Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari», il coordinamento non funzionava per una serie di ragioni: mancava o scarseggiava la circolazione di informazioni e continuava ad avere natura del tutto volontaria. Inoltre, se era difficile che tutti gli uffici delle procure interessate potessero concordare tempi comuni per attività congiunte, era, tuttavia, facile che si manifestassero valutazioni diverse e non componibili sull'opportunità di compiere determinati atti. Cfr. *Relazione sul tema della prova processuale con riferimento ai problemi relativi ai processi contro la criminalità organizzata*, cit., p. 28.

⁹⁴ Così, A. CAMON, *Gli strumenti di controllo sulla sede delle indagini*, cit., p. 13.

⁹⁵ Preoccupazione evidente, con riferimento ai fenomeni di criminalità organizzata veniva manifestata da G. FALCONE, *La lotta alla criminalità organizzata*, cit., 1989, p. 248, che evidenziava, tra i vari rischi di un coordinamento su base consensuale, l'assoluta aleatorietà del collegamento stesso e l'accentuazione dei personalismi tra i titolari delle inchieste, senza incoraggiare l'approfondimento dei temi d'indagine che possono essere affrontati seriamente solo in una visione globale ed unitaria.

⁹⁶ Mediante il D. Lgs. 14.1.1991, n. 12, poi modificato con L. 8.11.1991, n. 356.

⁹⁷ L'art. 118-bis disp. att. c.p.p. dispone che «il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la Corte di Appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto».

[sia] stato promosso o non risult[i] effettivo». In questo caso, «il Procuratore generale presso la Corte di Appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate»; mentre, «se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le Corti di Appello interessate, di intesa tra loro».

Indiscutibili gli aspetti positivi di siffatta innovazione, dal momento che individua un'area di delitti per i quali l'esigenza di coordinamento e la previsione di obblighi informativi tra diversi uffici si fa più stringente. Altrettanto palesi, peraltro, i suoi limiti, stante la debolezza dei poteri conferiti al Procuratore generale presso la Corte d'Appello, unitamente alla riproposizione di un meccanismo, tutto sommato, altrettanto spontaneo in caso di collegamento tra uffici del pubblico ministero situati in diversi distretti di Corte d'Appello. Per la

previsione di un potere coercitivo in caso di rifiuto sostanziale di coordinamento e per la soluzione di eventuali conflitti positivi tra pubblici ministeri occorre, insomma, attendere ancora⁹⁷.

A completare la rassegna degli antidoti somministrati al modello accusatorio e volti a preservare la compiutezza dell'accertamento, si ponevano alcuni strumenti di interscambio dei risultati raggiunti nei procedimenti separati.

Il problema era, infatti, quello di utilizzare meccanismi in grado di garantire adeguatezza e coerenza nella cognizione e nella valutazione della prova, rompendo il binomio tra visione d'insieme e processo simultaneo⁹⁸.

A tale proposito, particolare attenzione merita il meccanismo di circolazione delle prove assunte in procedimenti penali diversi⁹⁹, contemplato dall'art. 238 c.p.p., il quale consente l'acquisizione e la conseguente utilizzazione di verbali di atti provenienti da qualsiasi altro procedimento e non soltanto da quello instaurato o proseguito separatamente nonostante la connessione.

⁹⁷ V. la *Relazione sul tema della prova processuale con riferimento ai problemi relativi ai processi contro la criminalità organizzata*, cit., p. 30.

⁹⁸ In questi termini, C. F. GROSSO, *Maxiprocessi e nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 29. Non va trascurato un rilevante dato pratico derivante dalla frantumazione dei dibattimenti: la capacità di ricordare in capo a soggetti costretti all'esame subiva un grave processo di "erosione" dovuto ai disagi di ordine logistico, organizzativo e psicologico che gli stessi subivano. Cfr. V. GREVI, *Nuovo codice di procedura penale e processi di criminalità organizzata: un primo bilancio*, in *Processo penale e criminalità organizzata*, ID. (a cura di), Roma-Bari, 1993, p. 29.

⁹⁹ La relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, nel dar conto dell'attuazione dello slogan "no ai maxiprocessi sì alle maxi-indagini" aveva individuato nell'art. 238 c.p.p. lo strumento volto a compensare la perdita di unitarietà di valutazioni determinata dalla nuova disciplina della connessione. Cfr. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Supplemento ordinario n. 2 alla «Gazzetta ufficiale» del 24 ottobre 1988, n. 250*, p. 93.

Chiavi di volta di tale meccanismo il consenso delle parti e la previa acquisizione in contraddittorio o mediante lettura delle prove consacrate nei verbali di altro procedimento. Il tenore della disposizione fa assurgere il presupposto consensuale a punto di equilibrio tra l'esigenza di non dispersione della prova ed il metodo del contraddittorio; a salvaguardia degli sbarramenti frapposti all'utilizzabilità in dibattimento delle risultanze investigative nel rispetto dell'oralità e dell'immediatezza del giudizio.

Peraltro, tale modalità di introduzione di prove acquisite *aliunde* ha ben presto disilluso quanti ritenevano l'art. 238 c.p.p. idoneo a fungere da antidoto alla frammentazione dei processi. Difficilmente si dava ingresso ad elementi tali da pregiudicare la propria posizione¹⁰⁰, e il meccanismo consensuale, quale prezzo pagato al principio dell'oralità e della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, ha praticamente reso inutilizzabile l'istituto.

7. Illusione accusatoria e difficile gestione dei processi cumulativi.

Chi sperava di rinvenire nell'entrata in vigore del modello accusatorio l'antidoto ai veleni del maxiprocesso era destinato, già nei primi mesi di vita del nuovo codice, a rimanere deluso. Ogni ottimismo riposava, infatti, sulla convinzione che una profonda e generale riforma processuale, unitamente a specifici interventi correttivi in materia di connessione, riunione e separazione, avrebbe potuto definitivamente risolvere il problema¹⁰¹.

Viceversa, ad essere frenata è stata solo la proliferazione di processi mastodontici quali quelli conosciuti nell'ultima stagione del codice Rocco. E non è nemmeno sicuro se ciò sia dipeso dalla bontà delle nuove norme o, più semplicemente, da una mutata sensibilità in ordine alla inadeguatezza di tale strumento a fornire un'adeguata risposta giudiziaria alla realtà criminale; probabilmente, da una combinazione di entrambi i fattori.

Mentre, un mancato approccio più complessivo alla tematica processuale

¹⁰⁰ Il pregiudizio che ne derivava per l'accertamento giudiziale si faceva tanto più acuto nei processi di criminalità organizzata. «In questi casi, infatti, oggetto del giudizio è non già un singolo fatto storico rigorosamente delimitato e attribuito ad uno solo o a pochi imputati, ma a una associazione criminale perdurante nel tempo, mobile nelle relazioni interne e nelle operazioni esterne, le cui dinamiche sono essenziali per interpretare i singoli fatti di reato. Frazionare ciascuna maxi indagine in una pluralità di processi non evita all'accusa l'obbligo di dimostrare in dibattimento relazioni ed attività che coinvolgono numerose persone». In questi termini, *Relazione Commissione antimafia*, cit., p. 42.

¹⁰¹ A ben vedere, la pratica dimostrerà che il Legislatore si era illuso che bastasse «un tratto di penna» per estirpare in radice dalle aule giudiziarie la tipologia del gigantismo processuale. L'espressione è di E. FASSONE, *Vorrei fare il giudice...*, in *Quest. giust.*, 1989, n.1, p. 173.

coinvolta in caso di criminalità organizzata testimoniava l'assenza di una vera e propria nuova politica legislativa in materia di processo cumulativo.

Sul piano applicativo, ciò ha comportato la conseguenza che l'attività di quasi tutti gli uffici giudiziari venisse regolarmente appesantita dalla celebrazione di processi che, pur non presentando le dimensioni mostruose conosciute in passato, è difficile definire di portata ragionevole e, perciò, tali da essere considerati tuttora "maxiprocessi", ancorché in una nuova accezione atagliata al nuovo modello processuale.

È lecito, allora, chiedersi fino a che punto le ragioni di questa "sconfitta" presentino una matrice strettamente processuale. Quanto ciò dipenda, cioè, dalla esistenza e/o dalla applicazione di disposizioni in grado di continuare a contribuire al fenomeno del gigantismo processuale. Oppure, se, al di là del cattivo uso di singole disposizioni, sia ingiusto caricare di responsabilità il legislatore, dovendo i meccanismi del codice fare i conti con fattori eziologici che si collocano a monte del giudizio.

È pur vero che, per un verso, la potatura delle ipotesi di connessione poteva considerarsi ancora troppo timida¹⁰². Per altro verso, va ammesso che l'utilizzo dell'istituto della separazione non è risultato in alcun modo corrispondente alle potenzialità che la dizione normativa pure presentava. Il discorso vale per il catalogo contemplato dal primo comma, che ha visto le ipotesi contemplate alle lettere a) ed e) sostanzialmente disapplicate nella pratica. Ma vale ancor di più per quella vana teorizzazione di uno sforzo collaborativo¹⁰³ tra le parti contemplato dal secondo comma. Norma, a quanto risulta, priva di qualunque applicazione.

Assistite da un uso più adeguato sono apparse, invece, le ipotesi contemplate dall'art. 18, comma 1, lett. c) e d) c.p.p.; utilizzate, però, in un'ottica diametralmente opposta a quella garantistica, ovvero, soltanto, al fine di evitare che nullità o impedimenti riguardanti qualche imputato o qualche difensore consentissero un eventuale rallentamento del processo.

Sarebbe, tuttavia, davvero miope circoscrivere la diagnosi a simili fattori, di-

¹⁰² Sul tema, cfr. G. TURONE, *Le «indagini collegate» del sui reati della criminalità organizzata*, in *Il nuovo rito penale: linee di applicazione* (Atti del Convegno), cit., pp. 32 ss.

¹⁰³ Già prima dell'entrata in vigore del nuovo codice si osservava che molto sarebbe dipeso «dalla nuova professionalità con cui i nuovi pubblici ministeri [avrebbero affrontato] i delicati rapporti tra indagini preliminari e sbocco dibattimentale [...] delle investigazioni». Così G. NEPPI MODONA, *Il processo cumulativo*, cit., p. 953. In sede di primo commento all'art. 18 comma 2 c.p.p., si era evidenziato che tale disposizione avrebbe dovuto consentire di «raggiungere un punto di equilibrio tra posizioni soggettive contrapposte: l'interesse del pubblico ministero alla persecuzione penale ed il diritto dell'imputato alla speditezza processuale». In questi termini L. MARAFIOTTI, *La separazione dei giudizi penali*, cit., p. 328.

mentando il peso rivestito da due causali in buona parte “esterne” al processo, ma che finiscono per combinarsi, con inevitabili ricadute al suo interno. Il riferimento è, da un lato, alla permanenza nel sistema del canone dell’obbligatorietà dell’azione penale¹⁰⁴; dall’altro lato, ad una evidente matrice sostanziale: la necessità di un accertamento unitario, connaturato alla complessità della struttura della fattispecie associativa¹⁰⁵.

La convergenza di tali fattori consente di collocare nelle mani del pubblico ministero le chiavi di un formidabile potere nell’esercizio dell’azione penale, unitario o meno a seconda dei casi. Finisce, difatti, per dipendere da scelte implicite ed utilitaristiche, eppure sempre dietro lo schermo dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’opzione tra processo più o meno cumulativo¹⁰⁶.

La scelta per l’unità della regiudicanda aveva fondamento nella considerazione che, avendo la parte pubblica «capito guardando l’insieme, [essa] cercava di evitare che altri [ovvero il giudice dibattimentale] non capisse guardando il solo spezzone»¹⁰⁷.

Ciò poiché dalla trattazione separata dei processi possono residuare inconvenienti per il pubblico ministero¹⁰⁸. Come, ad esempio, il rischio di “consunzione” della prova dichiarativa derivante dalla necessità di escutere più volte la stessa fonte, con correlativo rischio di contraddizioni e conseguente perdita di attendibilità del dichiarante.

¹⁰⁴ Sul rapporto tra obbligo di esercizio dell’azione penale e processi cumulativi v. G. NEPPI MODONA, *Il processo cumulativo*, cit., pp. 942-943. Secondo E. AMODIO, *La patologia del maxiprocesso: diagnosi e terapeutica*, in *Anatomia del maxiprocesso*, cit., p. 10, vi è, in Italia, una «vera e propria cultura processuale che spinge alla ricerca della “verità materiale” attraverso il meccanismo dell’obbligatorietà dell’azione penale», tale da non permettere di «sfrondare dall’area dell’accertamento alcune imputazioni, così da [...] riservare ad un momento successivo l’esame delle posizioni secondarie o marginali».

¹⁰⁵ Per tale ricostruzione v. M. LAUDI, *Tre interventi su criminalità e maxiprocesso*, in *Pol. dir.*, 1986, p. 488. *Contra* M. RAMAT, *Il “maxiprocesso”*, cit., pp. 273-274. I riflessi processuali del delitto di associazione mafiosa sono analizzati da G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 1995, p. 387 ss.

¹⁰⁶ A. CAMON, *Gli strumenti di controllo sulla sede dell’indagine*, cit., p. 50, evidenzia gli ampi spazi discrezionali concessi al pubblico ministero nell’ambito delle indagini sui delitti di criminalità organizzata, con particolare attenzione alle ricadute in tema di competenza. Muovendo dal ruolo centrale assunto dalla competenza per connessione già in fase investigativa, l’A. sottolinea come il pubblico ministero possa, a sua discrezione, ritenere le singole articolazioni territoriali, alternativamente, espressione di un’unica realtà criminale, con correlativa applicabilità dell’art. 12 lett. a) c.p.p., oppure del tutto autonome, e, come tali, idonee a provocare procedimenti separati gestiti da uffici diversi. Sulla contestazione preliminare della fattispecie associativa come strumento di attrazione dell’indagine, criticamente, L. MARAFIOTTI, *Le scelte dell’accusa: “orgoglio” e “pregiudizio”*, in *Inchiesta penale e pregiudizio. Una riflessione interdisciplinare* (a cura di Marchetti), Napoli, 2007, p. 6.

¹⁰⁷ Così E. FASSONE, *Vorrei fare il giudice*, cit., p. 173.

¹⁰⁸ Cfr. L. MARAFIOTTI, *La separazione dei giudizi*, cit., p. 174 ss.

Per converso, i vantaggi del maxiprocesso sono innegabili, consentendo di imboccare altrettante “scorciatoie probatorie”, in grado di valorizzare «anche elementi di mero sospetto o comunque legami relazionali del tutto equivoci»¹⁰⁹, nel tentativo di approfittare del processo cumulativo per supplire alla scarsa tipicità della fattispecie associativa.

Il pubblico ministero preferisce una verifica frazionata quando, viceversa, convenga “forzare la mano” all’accertamento, anticipando il giudizio su una o più posizioni processuali e/o imputazioni, talvolta nella speranza di indurre la difesa in favore di riti semplificati. In questo caso, la gestione di tempi e modi del processo cumulativo diventa il viatico per indurre a formulare scelte processuali o, addirittura, a preparare il terreno per un diversificato trattamento sanzionatorio di posizioni *ab origine* analoghe.

Se, insomma, la disciplina contenuta negli artt. 12, 17 e 18 c.p.p. può essere considerata esclusivamente una concausa minore del maxiprocesso¹¹⁰, rilevanza altrettanto marginale va attribuita ad altri correttivi che al legislatore erano apparsi inevitabili.

Il riferimento è al D. L. n. 367 del 1991¹¹¹ che, ad appena tre anni dalla promulgazione del nuovo codice interveniva mediante un ampliamento dei casi di connessione¹¹². Tale provvedimento testimonia il tentativo di un ritorno ad un sistema a tratti affine a quello del c.p.p. 1930¹¹³.

¹⁰⁹ In questi termini A. GAMBERINI, *Lotta al crimine organizzato*, cit., p. 65, che sottolinea, altresì, come «la potenzialità repressiva dello strumento determin[il] l'inevitabile tendenza al prevalere delle ipotesi ricostruttive sulle emergenze fattuali e probatorie».

¹¹⁰ Alcuni Autori avevano già evidenziato come, per eliminare gli effetti «perversi» dei maxiprocessi, non fosse sufficiente qualche ritocco della normativa sulla connessione o un più accorto uso del potere di “separazione”. Al contrario, una «sostanziale riduzione del raggio operativo della connessione» sarebbe stata «attuabile solo nel quadro di una diversa “filosofia” della verità processuale: non come semplice coerenza e verosimiglianza della ricostruzione giudiziale dei fatti [...], ma come risultato di un’attività svolta nel contraddittorio». Così P. FERRUA, *Tre interventi su criminalità e maxiprocesso*, in *Pol. dir.*, 1986, p. 481. Cfr. anche A. NAPPI, *Nuove incertezze sulla competenza per connessione*, in *Gazz. giur.*, 1999, n. 11, p. 1 ss.

¹¹¹ Decreto Legge 20 novembre 1991, n. 367 (pubblicato in *G. U.* del 21 novembre 1991, n. 273), convertito, con modifiche, nella Legge 20 gennaio 1992, n.8 (pubblicata in *G. U.* del 20 gennaio 1992, n. 15). Sull’uso dei meccanismi processuali d’emergenza come strumento di contrasto alla criminalità organizzata, v. G. SPANGHER, *Il nuovo processo penale e il maxiprocesso: l’impianto originario del codice e le modifiche al cod. proc. pen. del 1991 per consentire la promozione e la celebrazione dei maxiprocessi*, in *Fenomenologia del maxiprocesso*, cit., p. 69 ss.

¹¹² Sul rapporto tra modello processuale e “realtà criminale”, con particolare riferimento alla connessione e al tema dei maxiprocessi, v. G. LATTANZI, *Sui principi e sulla realtà del processo penale*, in *Oralità e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata* (Atti del Convegno), Milano, 1999, pp. 162-163.

¹¹³ Cfr. M. M. BARILLARO, *Le modifiche al cod. proc. pen. del 1992 dopo le stragi. La disciplina della connessione dei reati e delle indagini collegate*, in *Fenomenologia del maxiprocesso*, cit., p. 80 ss.

A subire tale integrazione erano, segnatamente, le lettere b) e c) dell'art. 12 c.p.p. Nella lett. b), alla preesistente ipotesi del concorso formale, veniva aggiunta quella del reato continuato¹¹⁴, diventando così caso di connessione anche quello in cui «una persona è imputata di più reati commessi [...] con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso». Inoltre, nella lett. c), da un lato, si rendeva possibile una connessione di reati “pluri-soggettiva”, dall'altro si aggiungeva l'ipotesi in cui «dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per [...] conseguir[e] o assicurar[e] al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità» degli altri.

Automatico, di conseguenza, l'ampliamento delle *chance* di riunione, in controtendenza con il *favor separationis* che aveva ispirato la redazione del codice 1988¹¹⁵.

Del resto, pure altre decisive modifiche introdotte mediante il D. L. n. 367 del 1991 suonano a sintomatica riprova dell'aumento di peso delle indagini preliminari cumulative. In tale quadro va, infatti, letto il nuovo articolo 371-*bis* c.p.p., relativo all'istituzione di una Procura Nazionale Antimafia con compiti di centralizzato coordinamento¹¹⁶, che rappresenta la tardiva ammissione, da parte del legislatore, dei guasti dovuti al difettoso meccanismo di coordinamento soltanto “spontaneo” fra procure contemplato nell'art. 371 c.p.p. per i reati comuni¹¹⁷.

Analoghe considerazioni valgono per lo strumento di risoluzione dei contrasti positivi tra pubblici ministeri (artt. 54-*bis* e 54-*ter* c.p.p.), volto espressamente ad evitare una duplicazione d'indagini sugli stessi fatti¹¹⁸.

Ora, le modifiche codicistiche in parola si inseriscono perfettamente nella drammatica stagione di emergenza caratterizzata dallo scontro tra criminalità organizzata e Stato che raggiungerà il suo culmine con le stragi di Capaci e Palermo¹¹⁹.

Inutile, dunque, meravigliarsi se, in tale clima, anche nelle note sentenze n.

¹¹⁴ In tema, G. VARRASO, *Il reato continuato tra processo ed esecuzione penale*, Padova, 2003, p. 40 ss.

¹¹⁵ Cfr. L. KALB, *Il processo per le imputazioni commesse*, II ed., Torino, 1995, p. 40.

¹¹⁶ Per un commento analitico alla modifica, cfr. R. TERESI, *Direzione nazionale e direzioni distrettuali antimafia*, Milano, 1993, p. 107 ss. Per un'indagine critica ed efficace sul ruolo della Direzione Nazionale Antimafia, o “Superprocura”, v. D. MARAFIOTI, *Metamorfosi del giudice. Riflessioni su giustizia e potere*, Soveria Mannelli, 2004, p. 89 ss.

¹¹⁷ Cfr. L. MARAFIOTI, *La «metamorfosi» del pubblico ministero nel nuovo processo penale*, cit., p. 116.

¹¹⁸ Anch'esso introdotto dal D. L. 20 novembre 1991, n. 367. In proposito, v. M. CATALANO, *L'operatività della connessione*, cit., p. 962; nonché A. CAMON, *Gli strumenti di controllo sulla sede dell'indagine*, cit., p. 14.

¹¹⁹ Cfr. M. M. BARILLARO, *Le modifiche al cod. proc. pen.*, cit., p. 94.

254 e 255 del 1992 della Corte Costituzionale¹²⁰ finiva per spirare un vento controriformista. Con l'affermazione del "principio di non dispersione della prova", si tendeva, in sostanza, a restituire valore probatorio, sia pure con determinati limiti, alle attività svolte in sede di indagine. Il che contribuiva a ridurre, in capo al pubblico ministero, l'interesse a trasformare quanto prima gli elementi raccolti durante le indagini in prova, attraverso quel "test di resistenza" rappresentato dal contraddittorio dibattimentale, cui approdare quanto più velocemente possibile, mediante la proposizione di richieste di rinvio a giudizio per singoli indagati, mano a mano che su ciascuno di essi fossero stati raccolti sufficienti elementi.

Da questo momento, interventi legislativi e prassi giurisprudenziali, più o meno avallate dalla Corte Costituzionale, finiscono per essere inevitabilmente ispirate dalla esigenza di "salvare il salvabile". Si tende, cioè, a favorire, in varia misura, un superamento del principio di separazione tra le fasi, nell'ottica di un recupero di quanto raccolto dal pubblico ministero nella fase senza garanzie delle indagini. Tale tendenza interesserà indistintamente tutti i processi, ma nasce per far fronte alla necessità di gestione e conclusione di quelli riguardanti la criminalità organizzata. In tale modo, si risolve in una disciplina riguardante anche e soprattutto i maxiprocessi, ma con effetti, in termini di principi giurisprudenziali sanciti e di comportamenti che si traducono in cultura giudiziaria, che finiscono per riguardare quasi qualsiasi imputato e/o imputazione.

In tale ottica, peso rilevante assume il D. L. 8 giugno 1992, n. 306, modificato in sede di conversione dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, con il quale si innesta nel corpo codicistico la disposizione che consente di utilizzare «ai fini della prova di fatto in esse accertato» le sentenze passate in giudicato emesse in altro giudizio (art. 238-bis c.p.p.)¹²¹. Dal tenore della norma, che attribuisce valore di prova alla sentenza irrevocabile con riferimento a qualsiasi «fatto in ess[a] accertato»¹²², discende che la sentenza assume valore non soltanto per

¹²⁰ V. Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 254 e n. 255, in *Foro it.*, 1992, p. 2014, ed in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1132, con nota di P. TONINI, *Cade la concezione sostanzialistica del principio di immediatezza*.

¹²¹ Una panoramica completa sul tema è offerta da L. IAFISCO, *La sentenza penale come mezzo di prova*, Torino, 2002, *passim*, cui *adde* I. CALAMANDREI, *La prova documentale*, Padova, 1995, p. 125 ss., nonché R. A. RUGGIERO, *I limiti dell'art. 238-bis c.p.p. alla luce dell'art. 111 Cost.*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3170 ss. e N. ROMBI, *Acquisizione della sentenza come mezzo di prova: presupposti e limiti*, in *Dir. pen. e proc.*, 2004, p. 482 ss.

¹²² Peraltro, un orientamento giurisprudenziale ha sostenuto che le sentenze non irrevocabili e le ordinanze di custodia cautelare emesse in altro procedimento siano acquisibili ed utilizzabili ai sensi dell'art.

quanto riguarda la fattispecie oggetto di imputazione, ma per qualsiasi circostanza di fatto accertata in quel processo¹²³. In tal modo, il legislatore ha parificato tale disciplina a quella prevista più in generale per i documenti formati fuori dalla sede processuale di utilizzo.

Obiettivo della norma l'ampliamento dell'utilizzo delle sentenze oltre le finalità individuate dall'art. 236 c.p.p. (ovvero ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato, della persona offesa dal reato o del testimone), in modo da evitare, pur restando fermo il principio del libero convincimento del giudice, la dispersione di elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che abbiano già autorità di cosa giudicata.

Ulteriori innesti si registrano in materia di letture, con particolare riferimento ai verbali di prove di altri procedimenti (art. 511-*bis* c.p.p.) e alle dichiarazioni rese da persona residente all'estero (art. 512-*bis* c.p.p.). Si amplia notevolmente, così, la portata delle possibili eccezioni al principio di oralità e del contraddittorio nella formazione della prova.

Nella medesima direzione si muove la modifica dell'art. 512 c.p.p., consentendo la lettura, nel caso di irripetibilità sopravvenuta, degli atti assunti dalla polizia giudiziaria.

La volontà di "gestione" dei processi cumulativi traspare, anche e soprattutto, dalle affermazioni giurisprudenziali in tema. Secondo l'interpretazione della giurisprudenza, quando per fatti o circostanze imprevedibili risulti impossibile la ripetizione del contenuto dell'atto di querela da parte del suo au-

234 c.p.p., poiché nella nozione codicistica di prova documentale rientrerebbe ogni fonte caratterizzata dalla scrittura. Cfr. Cass, Sez. II, 10 maggio 1996, Romeo, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, p. 1380, con nota di F. PERONI, *Disorientamenti giurisprudenziali in tema di acquisizione di sentenze non irrevocabili*. Anche le Sezioni Unite sono intervenute sull'argomento, affermando che «le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti». Così Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mammì, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 585, con nota di A. AITO, *I limiti all'utilizzabilità della sentenza non definitiva come mezzo di prova documentale*.

123 Secondo i giudici di legittimità, il principio di prova contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell'art. 238-*bis* c.p.p. ha come oggetto «non solo il "fatto" direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione». V. Cass., Sez. V, 14 aprile 2000, Vera, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1526. In dottrina, per un'analisi della locuzione "prova di fatto ... accertato" contenuta nell'art. 238-*bis* c.p.p., v. L. IAFISCO, *La sentenza penale come mezzo di prova*, cit., p. 147 ss., nonché L. MARAFIOTI, *Trasmigrazione di atti, prova "per sentenze" e libero convincimento del giudice*, in *Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra*, coord. A. Gaito, Padova, 1996, 253 ss. Cfr. anche G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, VII ed., Torino, 2009, p. 271, nonché M. CURTOTTI, *Una faticosa ricostruzione del contenuto dell'art. 238 bis tra incrinature sistematiche ed esigenze contingenti in chiave "emergenziale"*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3362.

tore, trova applicazione l'art. 512 c.p.p., così come modificato dalla L. 7 agosto 1992 n. 356, che consente la lettura, a richiesta di parte, degli atti assunti alla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, poiché per "assunti" devono intendersi non solo gli atti formati a seguito di attività diretta delle predette autorità, ma anche gli atti semplicemente ricevuti dalle stesse¹²⁴.

A ben vedere, perfino l'introduzione nell'art. 18 comma 1 c.p.p. di una ulteriore ipotesi di separazione attraverso una nuova lettera *e-bis* si colloca nella scia di una gestione funzionale del processo cumulativo¹²⁵.

Una separazione prevista nell'ipotesi in cui «uno o più imputati dei reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione» denota un utilizzo dell'istituto in un'ottica diametralmente opposta a quella a cui sembrava ispirato l'originario *favor separationis*. Qui la logica che presiede all'operatività dello strumento non pare certo quella di garantire la speditezza per uno o più imputati, quanto quella di impedire che, per rallentamenti nel meccanismo processuale non riguardanti tutte le posizioni, qualche imputato possa lucrare una scarcerazione automatica¹²⁶.

Anche le norme finalizzate a sospendere i termini di durata della custodia cautelare possono essere lette quali forme di "gestione" del fenomeno del maxiprocesso. Ciò risulta evidente da una lettura dell'art. 304 comma 2 c.p.p., ai sensi del quale, quando si procede per taluno dei reati indicati dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., i termini di durata massima della custodia cautelare dell'art. 303 c.p.p. restano sospesi durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio delle impugnazioni, qualora il dibattimento o il giudizio abbreviato presenti particolare complessità¹²⁷.

Palese il fine della disposizione: evitare la scarcerazione dei soggetti imputati di reati di particolare allarme sociale quale quelli indicati dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., beneficiando della complessità e della durata

¹²⁴ In questo senso, v. Cass., Sez. VI, 2 dicembre 1993, Berdelli, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2111, con nota di A. Bassi, *Alcune riflessioni in materia di atti irripetibili alla luce della novella n. 356/92*

¹²⁵ Previsione frutto dell'aggiunta operata dall'art. 1 del Decreto Legge 24 novembre 2000 n. 341 (pubblicato in *G. U.* del 24 novembre 2000, n. 275), convertito nella Legge 19 gennaio 2001, n. 4 (pubblicata in *G. U.* del 20 gennaio 2001, n. 16).

¹²⁶ Per un commento, v. G. FRIGO, *Rimedi apparenti e nuove involuzioni*, in *Guida dir.*, 2000, n. 45, p. 88 ss.

¹²⁷ L'attuale testo dell'art. 304 comma 2 c.p.p. è frutto delle modifiche operate dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 (pubblicato in *G. U.* 8 aprile 2000 n. 83), convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 (pubblicata in *G. U.*, 7 giugno 2000, n. 131).

dell'accertamento.

Se il dato della lunga durata del processo cumulativo si combina con l'obbligo di custodia inframuraria imposto dal congegno previsto dagli artt. 275 comma 3 e 299 comma 2 c.p.p.¹²⁸, risulta chiaro che nel maxiprocesso si possa assistere ad una più profonda limitazione della libertà personale¹²⁹. In altri termini, in un *mass trial* l'imputato è costretto a pagare un prezzo più alto in termini di libertà¹³⁰ rispetto sia a chi venga coinvolto in un procedimento penale relativo ad un reato non contemplato dall'art. 275 comma 3 c.p.p.¹³¹ sia a colui che affronti una imputazione per reati di criminalità organizzata in un processo di dimensioni "normali".

8. Attuazione del giusto processo e micro-ritocchi normativi.

La radicale riforma dell'art. 111 Cost. ha rappresentato il *clou* di una nuova consapevolezza circa l'esigenza di ripristinare quei valori accusatori che, sulla spinta degli interventi della Corte Costituzionale, del legislatore dell'emergenza e di una prassi controriformista erano andati nel frattempo perduti.

E, in un certo senso, la modifica costituzionale può essere letta anche come

¹²⁸ Le due disposizioni sono state introdotte, rispettivamente, dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152 (pubblicato in *G. U.* del 13 maggio 1991, n. 110), convertito con modifiche nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (pubblicata in *G. U.* del 12 luglio 1991, n. 162) e dal Decreto Legge 9 settembre 1991, n. 292 (pubblicato in *G. U.* del 10 settembre 1991, n. 212), convertito nella Legge 8 novembre 1991, n. 356 (pubblicata in *G. U.* del 9 novembre 1991, n. 263). In tema di presunzioni cautelari e delitti di criminalità organizzata, con particolare riferimento alle modifiche del 1991, volendo, v. M. PITTIRUTI, *Adeguatezza 'presunta' della custodia in carcere: illusioni garantistiche della giurisprudenza*, in *Giur. it.*, 2012, 1, p. 175 ss. Sul tema della legislazione antimafia, si vedano le notazioni critiche di S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, II ed., Napoli, 1997, p. 53 ss.

¹²⁹ Per un'analisi critica del volto attuale della custodia cautelare, v. L. MARAFIOTI, *Sovraffollamento delle carceri e custodia cautelare: una proposta di riforma*, Relazione tenuta al Convegno "Carcere: idee contro il disastro", organizzato dalla Camera Penale di Roma, 7 luglio 2010, reperibile *on-line* su www.penalecontemporaneo.it.

¹³⁰ V. A. GALATI, *Le degenerazioni del maxiprocesso*, cit., p. 143.

¹³¹ Circa la dubbia compatibilità costituzionale del congegno previsto dagli artt. 275 comma 3 e 299 comma 2 c.p.p., è appena il caso di segnalare che la Corte Costituzionale ritiene indefettibile corollario degli artt. 13 e 27 Cost. il criterio del minore sacrificio necessario. Vale a dire, la compressione della libertà personale dell'indagato o dell'imputato va contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto. Tuttavia, la Corte non ha ritenuto di dover dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 275 comma 3 c.p.p., poiché dalla fitta rete di collegamenti personali e dalla particolare forza intimidatrice dell'associazione a delinquere deriverebbe, secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere. V. Corte Cost., 21 luglio 2010, n. 265, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, p. 949, con nota di P. TONINI, *La Consulta pone limiti alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere*.

una confessione, al massimo livello normativo, dei guasti prodotti dalla fenomenologia assunta, anche durante il nuovo codice, dal processo cumulativo.

Difficile escludere, allora, che, una volta enunciati in Costituzione i canoni del *fair trial*, la materia del processo cumulativo ne potesse risultare indenne. Di qui, la necessità di un adattamento della normativa di rito penale alla riforma costituzionale.

Mediante la legge n. 63 del 2001¹³², si interviene, pertanto, pure sulle disposizioni che fungono da presupposto per l'instaurazione di un processo cumulativo¹³³.

Le modifiche riguardano, segnatamente, l'area di operatività della connessione e, correlativamente, quella della riunione. Dall'art. 12 lett. c) c.p.p. viene espunto il riferimento alla connessione occasionale e a quella consequenziale. Casi ritenuti evidentemente troppo flessibili e, perciò, suscettibili di una eccessiva discrezionalità applicativa.

Simile moderata riduzione della portata dell'art. 12 c.p.p. non può, peraltro, essere considerata un ritorno *sic et simpliciter* all'impostazione originaria del codice, dal momento che vengono mantenuti, nel testo della disposizione, i richiamati innesti operati con il D. L. n. 367 del 1991.

Le ipotesi di connessione sottratte dall'area di operatività dell'art. 12 c.p.p. vengono, in qualche modo, "recuperate" nell'ambito dell'art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p., trasformandosi, più semplicemente, in altrettanti presupposti del collegamento investigativo tra diversi uffici del pubblico ministero.

Anche l'art. 17 c.p.p. viene sottoposto a modifiche.

Cambia, in primo luogo, il tenore della condizione ostativa cui viene sottoposta la riunione. Ad impedire il provvedimento, pur sempre relativo a processi pendenti nello stesso stato e grado e davanti al medesimo giudice, non è, infatti, più "un pregiudizio alla rapida definizione degli stessi", bastando che esso determini un "ritardo"¹³⁴.

In secondo luogo, è ridisegnata la topografia della norma, ora semplificata attraverso un rinvio generalizzato alle ipotesi di cui all'art. 12 (art. 17 lett. a c.p.p.) ed ai casi previsti dall'art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p. (art. 17 lett. c

¹³² Legge 1 marzo 2001, n. 63 (pubblicata in *G. U.* del 22 marzo 2001, n. 68).

¹³³ In tema, v. M. BARGIS, *Il regime della connessione, riunione e separazione dei processi*, in R. KOSTORIS (a cura di), *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, Torino, 2002, p. 137 ss.

¹³⁴ Va sottolineato che, per un difetto di coordinamento, nell'art. 2 disp. att. c.p.p., non modificato dalla L. 63/2001, il parametro di riferimento per un'eventuale deroga al criterio cronologico per l'individuazione del giudice continua ad essere il pregiudizio alla rapida definizione dei processi.

c.p.p.).

L'intento che traspare dalla riforma sembra essere quello di rendere meno agevole il ricorso alla riunione¹³⁵. Ciò si desume dall'uso della nuova espressione normativa, che starebbe ad indicare un semplice prolungamento nei tempi di definizione della vicenda processuale¹³⁶.

Ora, la nozione di "ritardo" parrebbe ricomprendere in sé qualsiasi dilazione dei tempi processuali, a prescindere da un effettivo pregiudizio per la definizione delle vicende giudiziarie. In altre parole, qualsiasi rallentamento, pregiudizievole o meno, dovrebbe essere, in astratto, idoneo ad impedire la riunione.

Così interpretato il senso della disposizione, si finirebbe, allora, per paralizzare l'operatività dell'istituto, dal momento che ogni provvedimento di riunione comporta di per sé un ritardo, sia pur minimo, nella definizione del procedimento.

Affinché l'istituto possa in concreto operare, onde evitare una *interpretatio abrogans* della norma, s'impone, allora, una lettura diversa della dizione normativa in forza della quale deve trattarsi, comunque, di un ritardo "pregiudizievole", analogamente a quanto stabilito dal criterio previgente. Visto che l'interprete è costretto ad un ritorno al passato, se ne deve concludere che la modifica è riuscita ben poco a cambiare i connotati della riunione, senza significativi effetti sul fenomeno processuale relativo. A riprova di ciò, nel decennio ormai trascorso dall'introduzione delle nuove regole, non si è verificata l'auspicata inversione di tendenza in materia¹³⁷.

D'altra parte, la riforma dell'art. 17 c.p.p.¹³⁸ sembra tradire lo stesso intento di

¹³⁵ *Contra* A. BARAZZETTA, *Cresce il collegamento, la connessione perde pezzi*, in *Guida dir.*, 2001, n. 13, p. 36, secondo cui si tratterebbe di «espressione edulcorata» rispetto all'assoluta necessità della riunione richiesta dall'art. 18 c.p.p. Tuttavia, la tesi non convince. Il corretto parametro di raffronto circa l'effettivo *favor separationis* del nuovo art. 17 c.p.p. sarebbe dovuto essere, invero, quanto previsto in origine dalla stessa disposizione; mentre la formula più *tranchant* prevista dall'art. 18 c.p.p. si spiega facilmente con la tendenziale obbligatorietà della separazione, anche prima della L. 63 del 2001.

¹³⁶ Secondo C. RIVIEZZO, *Connessione, riunione dei procedimenti e collegamento delle indagini preliminari*, in *Giusto processo e prove penali*, Milano, 2001, p. 91, si tratterebbe di «microchirurgia lessicale».

¹³⁷ Gli «scarsi effetti a livello applicativo» erano già stati previsti da G. CONTI, *Un freno alla facoltà di non rispondere per non vanificare il contraddittorio*, in *Guida dir.*, 2001, n. 10-11, p. 24 ss.

¹³⁸ In dottrina si è ritenuto che la nuova disciplina fosse mossa dall'esigenza di «assicurare maggiore certezza nella determinazione del giudice naturale preconstituito per legge» piuttosto che da un generico *favor separationis*. Ciò in base al rilievo che, mentre le modifiche legislative del 1991 avevano comportato, in ragione del rinvio operato dall'art. 17 c.p.p. un allargamento dei casi di riunione quale conseguenza automatica dell'ampliamento dei casi di connessione, lo stesso non si è verificato con la L. 63/2001. Infatti, la casistica espunta dalla connessione è confluita nell'art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p.,

realizzare dibattimenti di più celere durata, che, in qualche, modo, traspare dalla riduzione dei casi di connessione in base all'art. 12 c.p.p.¹³⁹.

Nonostante la modifica, infatti, il provvedimento di riunione continua ad essere caratterizzato da una pressoché totale discrezionalità. Né ad essa si accompagnano rimedi in caso di abuso. Unica garanzia per la parte, ora così come in epoca antecedente alla L. n. 63 del 2001, resta, quale simulacro di contraddittorio in materia, l'inciso «sentite le parti» di cui all'art. 19 c.p.p. in tema di provvedimenti sulla riunione e separazione¹⁴⁰. Viceversa, non si prevede alcuna sanzione, né alcun mezzo di impugnazione specifico.

Simili argomentazioni valgono anche con riferimento alla separazione. Difatti, il provvedimento che non disponga la separazione richiesta dall'imputato, stante il principio di tassatività che impronta il sistema, non è suscettibile di autonoma impugnazione¹⁴¹. Neppure si può affermare che la facoltà conferita alle parti di impugnare, a questo punto per vizio di motivazione, le ordinanze in materia unitamente alla sentenza rappresenti un utile deterrente nei confronti di un cattivo uso degli strumenti in materia.

Basta scorrere la giurisprudenza di legittimità per rendersi conto che qualsiasi controllo in proposito si rivela mera apparenza¹⁴².

anch'esso richiamato dall'art. 17 c.p.p., con il risultato che «il perimetro operativo della riunione dei processi risulta ben più ampio rispetto a quanto previsto nel disegno originario del codice». In questi termini G. M. BACCARI, *Le modifiche in tema di connessione, riunione e collegamento investigativo: la disciplina a regime e quella transitoria*, in P. TONINI (a cura di), *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63)*, Padova, 2001, p. 189. Non può comunque affermarsi che il riformatore fosse totalmente disinteressato della tematica del cumulo processuale. È appena il caso di notare, infatti, che l'aggiunta dell'inciso «salvo quanto previsto dall'art. 18» quale *incipit* dell'art. 17 c.p.p., previsto nel Disegno di legge C 6590 e poi scomparso dal testo finale, evidenzia quantomeno una consapevolezza circa la necessità di favorire la separazione dei processi. Cfr. *Disegno di legge C 6590; testo approvato dalla Camera il 6 novembre 2000*, reperibile in *Giusto processo*, cit., p. 637.

¹³⁹ Per una richiesta in tal senso, prima della modifica in questione, v. G. FRIGO, *Rimedi apparenti e nuove involuzioni*, cit., pp. 88-89. D'effetto la definizione che l'Autore dà dei maxiprocessi nello stesso articolo: essi «costituiscono il *harakiri* di qualunque modello processuale, tanto da essere attentamente evitati in tutto il mondo».

¹⁴⁰ Inciso che, peraltro, è stato interpretato in maniera assai riduttiva dalla giurisprudenza. L'obbligo imposto dall'art. 19 c.p.p., infatti, è stato ritenuto adempiuto anche qualora le parti fossero state soltanto informate, in precedenza, della possibilità di riunione (Cfr. Cass., Sez. VI, 20 aprile 1995, Aglieri, in *C.E.D. Cass.*, rv. 233093).

¹⁴¹ Cfr. A. CENTONZE, *Le fattispecie associative e i reati fine: riunione e separazione processuale di fronte alla regola di giudizio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio»*, in *Fenomenologia del maxiprocesso*, cit., p. 133.

¹⁴² Secondo un insegnamento costante della giurisprudenza, nel c.p.p. 1988 non è prevista, per la mancata osservanza degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p., alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento. Il che viene interpretato come esclusione di qualsiasi nullità e come

L'imputato, insomma, non ha "armi" a propria disposizione¹⁴³.

Giacché la disciplina sulla separazione non è stata modificata dalla L. n. 63 del 2001¹⁴⁴, restano i dubbi sull'efficacia della disciplina prevista dall'art. 18 comma 1 c.p.p. La separazione continua, infatti, a rappresentare un atto solo tendenzialmente obbligatorio, poiché legata a doppio filo alla valutazione discrezionale del giudice circa la maggiore necessità di tutelare il diritto alla speditezza rispetto all'esigenza di una valutazione unitaria dell'accusa cumulativa¹⁴⁵.

Ecco che unico valido argine contro la proliferazione dei maxidibattimenti sembrerebbe un adeguato utilizzo dei procedimenti speciali¹⁴⁶, con il correlativo effetto di separazione "automatica" che essi comportano¹⁴⁷. Basti pensare, ad esempio, alle potenzialità di definizione del processo in udienza preliminare offerta nel giudizio abbreviato¹⁴⁸, ulteriormente rafforzate con l'eliminazione del consenso del pubblico ministero dal novero dei presupposti del rito ad opera della L. n. 479 del 1999.

In effetti, l'esperienza del processo cumulativo nei confronti della criminalità organizzata ha registrato un significativo incremento nell'accesso al rito abbreviato come riformato nel 1999, procedimento speciale prescelto spesso da un significativo numero di imputati. Ciò ha finito per fare emergere, nella prassi,

improponibilità oggettiva di qualsiasi impugnazione, di fronte ai principi di tassatività delle nullità e delle impugnazioni. V., *ex multis*, Cass., Sez. III, 11 febbraio 1993, Pittori, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2715; nonché Cass., Sez. I, 3 luglio 1996, Moccia, in *Cass. pen.*, 1998, p. 604.

¹⁴³ Occorre dare atto della ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione dell'istituto della riunione (cfr. Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2002, Acampora, in *C.E.D. Cass.*, rv. 225409). I giudici di legittimità, nel dichiarare infondata un'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 c.p.p., proprio in riferimento, tra l'altro, al canone della ragionevole durata del processo, hanno ritenuto che il «provvedimento di riunione mir[il] ad accelerare ed a risparmiare le attività processuali di due procedimenti». Per tale ragione, dunque, non può essere dichiarato incostituzionale l'art. 17 c.p.p. nella parte in cui consente la riunione di procedimenti pendenti nella stessa fase processuale e davanti allo stesso giudice, nei confronti di imputati in entrambi i processi, quando uno degli imputati in un procedimento abbia scelto il rito abbreviato. La riunione, secondo questa impostazione, rappresenterebbe le «esigenze di una celere giustizia», superiori rispetto all'interesse di una rapida definizione del proprio procedimento in capo all'imputato che ha scelto un rito deflattivo.

¹⁴⁴ G. FRIGO, *Rimedi apparenti e nuove involuzioni*, cit., p. 89, ritiene opportuna l'introduzione di una ipotesi di «separazione dei processi non connessi e che risultano cumulati per scelte di cosiddetta "politica criminale" del pubblico ministero».

¹⁴⁵ V. *supra*, par. 5.

¹⁴⁶ Sul tema, cfr. F. GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti umani nel processo penale*, Padova, 2007, 101 ss.

¹⁴⁷ Cfr. L. MARAFIOTI, *La separazione dei giudizi penali*, cit., p. 330 ss.

¹⁴⁸ Una panoramica completa sul rito abbreviato è offerta da F. ZACCHÈ, *Il giudizio abbreviato*, Milano, 2004, nonché, sia pure anteriormente alla modifica del 1999, da G. PAOLOZZI, *Il giudizio abbreviato nel passaggio dal modello «tipo» al modello pretorile*, Padova, 1991.

una nuova tipologia di giudizio abbreviato cumulativo per costellazioni di imputati e/o imputazioni talora consistenti, risolvendo solo in minima parte la problematica che ci occupa, con correlativa riduzione dell'area solo dei maxi-dibattimenti, senza incidere sulla realtà del processo cumulativo.

Analoghe considerazioni valgono a proposito del giudizio immediato «cautelare», frutto dell'inserzione di un nuovo art. 453 comma 1-*bis* c.p.p.¹⁴⁹. La prassi delinea, talora, da parte del pubblico ministero, un uso di tale strumento finalizzato ad una parziale frammentazione di regiudicande più complesse in vista del dibattimento. Ma, in questo caso, l'ottica di accelerazione appare prevalentemente orientata al profilo del *periculum libertatis*. Con il risultato della creazione di processi cumulativi di dimensioni meno grandi quanto a numero di imputati e/o di imputazioni, ma pur sempre significative, e di assai difficile gestione quanto a complessità dell'accertamento, con correlativo rischio di forzature nella conduzione del dibattimento, teatro di uno scontro tra le opposte esigenze dell'accuratezza cognitiva e del mantenimento dello *status custodiae*¹⁵⁰.

Pur rappresentando una delle possibili "occasioni" di frantumazione della regiudicanda cumulativa, la previsione di procedimenti speciali non si è, però, rivelata, da sola, risolutiva. Era evidente, infatti, che quella di speculare sulle scelte delle parti, le quali optano per i riti speciali esclusivamente a misura del proprio interesse, rappresentava scommessa troppo rischiosa per affidare ad essa, allo stesso tempo, la speranza di una effettiva deflazione dei maxiprocessi e, nel complesso, dell'intero sistema.

A ciò si aggiunga la peculiarità di un ordinamento processuale che, per evitare un dibattimento cumulativo in grado di paralizzare le esigenze difensive, induca la parte a richiedere di essere giudicata in base agli elementi raccolti dal pubblico ministero in sede d'indagine, rinunciando alla formazione dibattimentale della prova per vedere accelerato o semplificato il giudizio a proprio carico.

9. Mastodonti giudiziari e principi fondamentali in rotta di collisione.

L'introduzione dei canoni del "giusto processo"¹⁵¹ in Costituzione pone chiari

¹⁴⁹ Ad opera del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 (pubblicato in *G. U.* 26 maggio 2008, n. 122), convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008, n. 125 (pubblicata in *G. U.* 25 luglio 2008, n. 173).

¹⁵⁰ V. Tribunale di Roma, Sez. I, ord. 11 luglio 2011, Berriola ed altri, *inedita*.

¹⁵¹ Sulla riforma e, in particolare, sul significato della formula "giusto processo", v. F. M. IACOVIELLO, *Giusto processo? Alcune domande...*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1458 ss.; nonché, P. FERRUA, *Il "giusto*

problemi di compatibilità della vigente normativa processuale con la nuova formulazione dell'art. 111 Cost.

Evidente che il *mass trial* funga da moltiplicatore di tali profili di inconciliabilità. In un processo frutto della sommatoria di una pluralità di giudizi, infatti, a tutti i problemi che si pongono di regola in termini di conformità a Costituzione, si aggiungono quelli derivanti dalla dimensione mastodontica della re-giudicanda.

Come sottolineato già a proposito della previgente esperienza codicistica¹⁵², anche nell'attuale realtà processuale la presenza di un gran numero di imputati e/o imputazioni, la complessità del *thema decidendum*, anche sotto il profilo del suo accertamento, e la correlativa difficoltà dell'elaborazione probatoria possono comportare una cospicua dilatazione dei tempi processuali¹⁵³. Basti pensare alla moltiplicazione a volte smisurata delle udienze¹⁵⁴, delle possibili questioni preliminari¹⁵⁵, nonché alle lente cadenze dell'istruzione dibattimentale derivante dalla pluralità di prove, dichiarative e non, da acquisire. Sullo sfondo, i problemi legati alla stabilità del collegio giudicante sperimentate nella pratica e il correlativo rischio di vanificazione di istruttorie già compiute, con una difesa spesso stretta nella morsa di una pressione volta ad ottenerne il consenso all'uso di prove già formate in precedenza dinanzi ad un collegio diversamente composto¹⁵⁶.

Anche il vantaggio in termini di complessiva economia processuale da parte dell'apparato giustizia, a causa della *reductio ad unum* di quei processi che avrebbero potuto celebrarsi separatamente, è, in realtà, soltanto apparente. Giacché, in ragione delle proporzioni assunte e dei tempi di celebrazione, un singolo procedimento cumulativo impone spesso un dispiego di forze sovente tale da elidere ogni eventuale riflesso positivo derivante dalla riduzione del

processo», Bologna, 2005, p. 15 ss.

¹⁵² V. *supra*, par. 3.

¹⁵³ Già in sede di analisi del fenomeno dei processi faraonici all'epoca del codice previgente, D. SIRACUSANO, *Maxinchiesta senza maxiprocesso*, in *Anatomia del maxiprocesso*, cit., p. 124, aveva definito «interminabili» i tempi del dibattimento e «indicibile» la durata del maxiprocesso.

¹⁵⁴ Si è evidenziato che la calendarizzazione delle udienze dei maxiprocessi, spesso celebrate ad un ritmo assai sostenuto e finalizzata ad evitare la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, abbia il «sapore di anticipazione di un giudizio colpevolista». In questi termini P. CORSO, *Fenomenologia del Maxiprocesso*, cit., p. 265.

¹⁵⁵ Cfr. M. GARAVELLI, *Commissione, riunione e separazione*, cit., p. 90.

¹⁵⁶ La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di acquisizioni documentali, è sufficiente il consenso del difensore, in quanto la previsione dell'art. 238, comma 4, c.p.p. non postula che il consenso debba essere espresso personalmente dall'imputato. Così Cass., Sez. V, 10 novembre 2003, R. A., in *D&G - Dir. e giust.*, 2004, n. 16, p. 127.

numero dei procedimenti.

Una volta che il canone della ragionevole durata del processo trova espressa tutela costituzionale¹⁵⁷ nell'art. 111 comma 2 Cost.¹⁵⁸, appare, dunque, pienamente legittimo l'interrogativo di come la fenomenologia del maxiprocesso possa conciliarsi con tale principio.

Dal momento che la dilatazione dei tempi processuali rappresenta un connotato intrinseco ed ineliminabile del processo cumulativo di notevoli dimensioni, tale da renderne giocoforza "irragionevole" la durata, una lettura rigorosa del disposto costituzionale farebbe propendere per una declaratoria di illegittimità delle norme strumentali ad una sua instaurazione, *in primis* quelle in materia di connessione. Occorre sgombrare, però, il campo da un equivoco. Sarebbe utopistica una eliminazione del fenomeno mediante incostituzionalità *ad hoc* di singole disposizioni codicistiche. Ciò nasce da una duplice constatazione. Per un verso, come già evidenziato, risulta assai difficile individuare un nesso causale esclusivo tra le singole norme idonee a consentire l'instaurazione di un processo cumulativo e la fenomenologia del maxiprocesso¹⁵⁹. Per altro verso, appaiono incerti proprio i contorni del parametro costi-

¹⁵⁷ Prima della riforma costituzionale del 1999, il canone della ragionevole durata non era recepito direttamente nel testo costituzionale. Tuttavia, già allora l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo faceva esplicito riferimento al diritto di ciascun individuo a che la sua causa fosse esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole. Per un'indagine circa il *right to a speedy trial*, v. G. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Milano, 2000, p. 15 ss. Il rapporto dell'art. 6 C.E.D.U. con i maxiprocessi è analizzato da M. CHIAVARIO, *Maxiprocesso e convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Maxiprocesso: quale giustizia?*, cit., p. 20 ss.

¹⁵⁸ L'art. 111 comma 2 Cost. propende per una formulazione oggettiva del canone della ragionevole durata. La disposizione pare rivolgersi direttamente al legislatore futuro nel prevedere, quale obiettivo primario dell'attività normativa in materia processuale, una durata temporale «ragionevole». Si è discusso molto, in dottrina, circa l'esatta configurazione della ragionevole durata quale diritto dell'individuo o semplice regola generale di buon andamento dei processi. Su un punto si può concordare. Se anche non si ritenesse direttamente costituzionalizzato il *right to a speedy trial*, è innegabile che alcuni profili dello stesso restino assorbiti nella formulazione in chiave "oggettiva". Sul punto, *ex multis*, v. E. AMODIO, *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, p. 797 ss., per una ricostruzione dell'art. 111 comma 2 Cost. quale «protezione prioritaria della parte più debole» rispetto ad «inerzie e ritardi imputabili alla parte istituzionalmente più forte». *Contra* V. GREVI, *Principio della "ragionevole durata" come garanzia oggettiva del "giusto processo" penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3204 ss. La contrapposizione tra teoria "oggettiva" e teoria "soggettiva", comunque, è ritenuta - a ragione - di «dubbio rilievo pratico» da A. BARGI, *La ragionevole durata del processo tra efficienza e garanzia*, in F. R. DINACCI (a cura di), *Processo penale e Costituzione*, Milano, 2010, p. 475 ss.

¹⁵⁹ Per una conclusione analoga, sia pure con riferimento al diritto penale sostanziale, v. R. E. KOSTORIS, *La ragionevole durata del processo nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nell'art. 111 Cost.*, in ID. (a cura di), *La ragionevole durata*, Torino, 2005, p. 8. L'Autore sottolinea che l'art. 111 comma 2 Cost., a rigore, non identifica un valore in sé, ma un "valore-risultato", ovvero sia la *conclusio-*

tuzionale invocabile in questa sede, sia in sé sia con specifico riferimento al processo cumulativo. E l'incertezza aumenta nel caso che ci occupa, ove si consideri che il concetto di ragionevolezza è, come insegna anche la giurisprudenza¹⁶⁰, la risultante di svariati fattori, tra i quali il numero degli imputati, la complessità della regiudicanda e la correlativa difficoltà di accertamento, che finiscono per giocare un ruolo ben diverso rispetto ad un processo "semplice".

Di qui, una evidente "relatività" della nozione di ragionevole durata e, quindi, la sostanziale impossibilità di legare gli istituti in materia ad uno scrutinio di costituzionalità efficace ai fini della creazione delle premesse per un giudizio cumulativo a tempi ragionevoli.

Il problema della frizione con le norme fondamentali è, d'altra parte, ancora più profondo. Non si tratta, invero, soltanto di una verifica circa la compatibilità tra *mass trial* e canone che impone una durata ragionevole al processo. Si pone, altresì, una delicata problematica di controllo in ordine a possibili lesioni del diritto di difesa, così come articolato e specificato anche nell'art. 111 Cost.

Dalla dinamica reale del maxiprocesso, è parso, infatti, chiaro che la quantità di compressione nelle prerogative difensive derivanti dalla dimensione mastodontica del processo ponga, continuamente, notevoli interrogativi circa i pericoli di più o meno consistente affievolimento qualitativo delle garanzie stesse¹⁶¹.

ne del processo in tempo ragionevole. Poiché tale criterio appare eccessivamente rigido, il riferimento alla ragionevole durata potrebbe essere, più semplicemente, interpretato come esigenza di disciplinare il processo affinché lo *svolgimento* avvenga con celerità. Cfr. anche R. DEL COCO, *Disponibilità della prova penale e accordi tra le parti*, Milano, 2004, p. 86. P. FERRUA, *Nel segno del giusto processo*, in G. DI CHIARA (a cura di), *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, Torino, 2003, p. 354, sottolinea come sarebbe inevitabile una censura della Corte Costituzionale qualora una legge introducesse meccanismi capaci di decelerare, senza adeguata giustificazione, l'*iter* del processo.

¹⁶⁰ Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, la ragionevole durata di un processo va valutata alla luce delle circostanze che caratterizzano il caso, fra cui la complessità del caso e la condotta del ricorrente e dell'autorità competente (cfr. Sentenza 27 novembre 1991, n. 488, *Kemmache c. Francia*). Sul punto, anche i giudici di legittimità hanno ritenuto che la ragionevole durata non costituisca parametro fisso, dovendosi valutare la complessità del processo. V. Cass. civ., Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14534, *Mafferi*, in *Dir. e giust.*, 8 settembre 2011.

¹⁶¹ D'altro canto, l'esigenza di contrarre la durata del processo non deve costituire un alibi idoneo a giustificare eventuali diminuzioni sul piano delle garanzie difensive dell'imputato. Ciò in quanto l'area di incidenza dell'art. 24 Cost. non può in alcun modo considerarsi ridotta in virtù dell'esigenza di una ragionevole durata canonizzata dal nuovo art. 111 Cost. Proprio il diritto di difesa, invero, costituisce la «principale garanzia idonea a determinare una cedevolezza dell'eventuale pretesa alla celerità del processo». V. L. MARAFIOTTI, *Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio*, Torino, 2000, p. 94. Sui rapporti tra *speedy trial* e *fair trial*, cfr. anche F. GIUNCHEDI, *Moduli differenziati di accertamen-*

Bisogna, peraltro, essere consapevoli che quello di una verifica giurisdizionale circa la concreta effettività del diritto di difesa, inteso come rispetto di un adeguato standard qualitativo del medesimo, resta un terreno assai arduo da percorrere, soprattutto dinanzi alla Corte Costituzionale. Cosicché, rischia di tradursi in vuota retorica ogni richiamo circa la «più problematica [...] attuazione dei principi costituzionali di inviolabilità della difesa, di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa della pena, e finanche l'adempimento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali»¹⁶², oltre alle riferite ripercussioni in tema di libertà personale.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle garanzie predisposte dall'art. 111 commi 3 e 4 Cost.

In un processo di notevoli dimensioni, appare assai difficile, infatti, che vengano apprestate in capo al singolo, le «condizioni necessari[e] per preparare la [propria] difesa» richieste dall'art. 111 comma 3 Cost. Si pensi, a titolo di esempio, all'esercizio delle facoltà difensive che scaturisce del deposito degli atti a seguito dell'emissione di una misura cautelare e della correlativa richiesta di riesame¹⁶³, ovvero a seguito dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini¹⁶⁴. A fronte di una gran mole di atti, frutto di una laboriosa attività di indagine da parte del pubblico ministero, i termini rispettivamente fissati dalle relative norme sollevano notevoli perplessità dal punto di vista della effettività della difesa.

Ulteriori punti di frizione con i principi del giusto processo si avvertono in materia probatoria. Secondo il nuovo art. 111 comma 4 Cost., infatti, il processo penale deve essere «regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova». D'altra parte, si pone il canone secondo cui «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore».

Il che rispecchia una propensione verso un modello processuale *ictu oculi*

to, incremento delle garanzie e "ragionevole durata" del processo penale, in M. MONTAGNA (a cura di), *La giustizia penale differenziata. Tomo III - Gli accertamenti complementari*, Torino, 2011, p. 91 ss.

¹⁶² Così, con riferimento al periodo di vigenza del c.p.p. 1930, M. SCAPARONE, *Maxiprocesso e principi costituzionali*, in *Maxiprocesso: quale giustizia?*, cit., p. 28. Cfr. anche A. GAITO, *Accusa e difesa di fronte ai nuovi istituti: problemi di scelta e strategia processuale*, in *I giudizi semplificati*, coord. A. Gaito, Padova, 1989, p. 10.

¹⁶³ Disciplinato dall'art. 293 comma 3 c.p.p.

¹⁶⁴ Previsto dall'art. 415-bis comma 3 c.p.p. Sul tema, v. G. BACCARI, *Le modifiche in tema di connessione, riunione e collegamento investigativo*, cit., p. 176.

incompatibile con quanto aveva insegnato l'esperienza dei maxiprocessi¹⁶⁵, tradizionalmente originati e spesso decisamente incentrati su dichiarazioni raccolte unilateralmente dall'accusa senza contraddittorio. Con il corollario di correttivi legislativi e giurisprudenziali finalizzati a salvare tale piattaforma probatoria¹⁶⁶.

Ne consegue la sconfessione di meccanismi volti a conferire valore di prova alle risultanze raccolte in sede di indagine, una volta intervenuta la modifica a livello fondamentale e la successiva attuazione tramite la L. n. 63 del 2001. Cosicché, si esclude, da un lato, che chi abbia reso dichiarazioni etero accusatorie possa sottrarsi al confronto dibattimentale, avendo assunto la qualità di testimone "volontario" ai sensi dell'art. 197-*bis* c.p.p. Dall'altro lato, viene ribadito a livello codicistico il canone che funge contemporaneamente da criterio di esclusione e di valutazione della prova, in forza del quale non si può provare la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese da colui che, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore (art. 526 comma 1-*bis* c.p.p.)¹⁶⁷.

In un'ottica all'apparenza diametralmente opposta, opera il riconoscimento a livello costituzionale di vistose deroghe al principio del contraddittorio nella formazione della prova. Ai sensi dell'art. 111 comma 5 Cost., infatti, il legislatore ordinario è autorizzato a prevedere una disciplina della formazione della prova che prescindano dal contraddittorio come metodo acquisitivo. Ciò, oltre ad essere possibile in caso di «consenso dell'imputato», può dipendere da «accertata impossibilità di natura oggettiva» o essere effetto di «provata condotta illecita».

Su tale previsione derogatoria ruota una serie di disposizioni codicistiche, finalizzate ad un recupero a livello probatorio del materiale formato *aliunde* rispetto al dibattimento. Tra queste spicca l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, qualora vi siano elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, prevista dall'art. 500 comma 4 c.p.p. Si tratta di vicenda destinata a prefigurarsi con

¹⁶⁵ A tale visione si contrappone la pratica, invalsa ai tempi del c.p.p. 1930, del processo-azione al fenomeno criminoso secondo l'equazione «a delinquenza organizzata di massa, processo organizzato di massa». Per un'analisi di questa tendenza v. M. RAMAT, *Il "maxiprocesso"*, cit., p. 262 ss.

¹⁶⁶ Cfr. P. FERRUA, *La regola d'oro del processo accusatorio: l'irrilevanza probatoria delle contestazioni*, in R. KOSTORIS (a cura di), *Il giusto processo*, cit., p. 3 ss.

¹⁶⁷ In tema, cfr. A. SCAGLIONE, *Dichiarazioni procedurali e giusto processo*, Torino, 2005, p. 39 ss.

maggiore frequenza proprio nell'ambito dei processi che riguardano quei fenomeni criminali con riferimento ai quali si è, nel tempo, affermata la prassi dei maxiprocessi.

Come nel caso da ultimo indicato, alla debole incidenza dei principi enunciati dall'art. 111 Cost. sulla realtà dei maxiprocessi, si accompagna, talora, un loro adattamento alle esigenze di recupero probatorio al fine di consentire una meno disagiata gestione.

Resta, a questo punto, da stabilire se a tale innegabile perdita in termini di quantità e qualità delle garanzie individuali possa fare da contraltare una qualche valenza costituzionale della disciplina finalizzata alla instaurazione dei maxiprocessi che sia suscettibile di apprezzamento positivo a livello fondamentale.

Acclarati e, a questo punto, autoevidenti appaiono i vantaggi più volte rilevati in termini di opportunità di una valutazione probatoria unitaria in caso di reati associativi, nonché quelli in termini di coerenza tra l'elaborazione e la valutazione probatoria, nonché tra i giudicati¹⁶⁸.

Il che rimanda ad una duplice e delicata problematica. Si tratterebbe, invero, di stabilire se la ricerca della verità e l'esigenza di non disperdere la prova, funzionale a tale obiettivo, rappresentino altrettanti valori dotati di fondamento costituzionale e perciò tali da giustificare qualche "flessione" in termini di garanzie individuali. Operazione di riconoscimento talvolta indirettamente legittimata dalla stessa Corte Costituzionale, che, attraverso le proprie pronunce, ha utilizzato, come noto, tali principi quali parametri per lo scrutinio e l'interpretazione di norme processuali¹⁶⁹.

È pur vero che, a tale implicita inserzione nel tessuto costituzionale, potrebbero fare da tramite il rinvio all'«adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà» cui fa riferimento l'art. 2 Cost. e la collocazione sistematica delle norme sulla giurisdizione nell'ambito della Carta fondamentale. Ma è altret-

¹⁶⁸ Sul punto, v. la critica di M. MENNA, *La ragionevole durata del processo in relazione ai sindacati incidentali ed ai processi cumulativi*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, p. 928.

¹⁶⁹ Anteriormente alla modifica dell'art. 111 Cost., la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che «fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità» (V. Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 255, cit.). La «funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale» è stata, poi, ribadita dalla Corte, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 507 e 468 c.p.p. con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 76, 77, 101, 102, 111 e 112 Cost. V. Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 111, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, con nota di P. FERRUA, *I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni Unite e dogmatismo della Corte*.

tanto vero che oggi il nuovo testo dell'art. 111 Cost. svolge il ruolo di pietra miliare nella costruzione di qualsiasi modello del processo penale.

Di modo che, anche a tale proposito, possono valere le considerazioni sin qui formulate circa i "costi" del maxiprocesso. Appare, infatti, chiaro che gli evidenziati sacrifici nella sfera del diritto al "giusto processo" non risultano mai adeguatamente controbilanciati dal guadagno in termini di economia e speditezza. Neppure può affermarsi che le garanzie dell'individuo possano indiscriminatamente cedere il passo di fronte ad obiettivi di ricerca della verità o di conservazione dei mezzi di prova.

Sarebbe, allora, il caso di prendere una volta per tutte atto che la scelta legislativa volta a consentire la celebrazione di un processo cumulativo di dimensioni non ragionevoli potrebbe, per ciò solo, rappresentare una lesione sia dei valori del giusto processo sia di singole garanzie costituzionalmente previste. Ma tale consapevolezza, altrettanto, non basta a fungere da piattaforma per la soluzione dei problemi sin qui delineati. Essa pare, infatti, insufficiente ad «imboccare la strada di processi gestiti separatamente per gli addebiti individuali anche in riferimento ad un unico reato, specie se associativo»¹⁷⁰.

Il raggiungimento di simile meta è, infatti, ostacolato da ragioni che non risiedono esclusivamente nel tessuto normativo né in questa o quella scelta tecnica del legislatore in materia processuale. Se è vero che, al fondo, «vi è un dissidio, fino allo scontro, fra due diverse culture, due antitetiche ideologie del processo», e che il maxiprocesso nasce da quella «autoritaria, a sfondo inquisitoriale», sarebbe, allora, il caso di recuperare quella «democratica, fondata sulla parità reale ed indiscussa delle parti»¹⁷¹.

Ma tale constatazione consente esclusivamente di formulare un augurio. Dopo l'alternarsi delle stagioni del maxiprocesso ad impronta misto-inquisitoria, dell'illusione accusatoria e del "doppio binario", sarebbe auspicabile che ne maturasse una di tipo nuovo. Quella che segna la scomparsa dalle aule giudiziarie dei maxiprocessi, in quanto sintomi di un «uso strisciante del processo, al di là dei suoi alvei naturali»¹⁷².

¹⁷⁰ Così M. MENNA, *La ragionevole durata*, cit., p. 927.

¹⁷¹ D. MARAFIOTTI, *Toga sommersa. Interno di un difensore*, Padova, 1990, p. 97.

¹⁷² D. MARAFIOTTI, *Toga sommersa*, cit., p. 98.